



COMUNE DI MALESCO



PROVINCIA DEL V.C.O.

COMUNE DI MALESCO

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

VARIANTE L.R. 2/2009 - ai sensi dell'art. 17 comma 5 L.R. 56/77 e s.m.i.
PROGETTO DEFINITIVO

Elaborato:

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

PROGETTO PRELIMINARE

DELIBERA COMUNALE

del 10/04/2019 n° 12

PROGETTO DEFINITIVO

DELIBERA COMUNALE

del _____ n° _____ RESA ESECUTIVA IL _____

Progettazione:

FALCIOLA ING. FRANCO
Via Bonomelli n°16
28845 DOMODOSSOLA (VB)
tel. 0324 249322
Con la collaborazione di:
BOXLER ARCH. FRANCESCA

Consulente geologo:

D'ELIA DOTT. FRANCESCO
Via Roma n°7
28802 MERGOZZO (VB)
tel. 0323 80206

Visti:

Tavola n°:

A

Data: DICEMBRE 2019

Il Sindaco:

Il responsabile del progetto

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
ALLEGATA AL PROGETTO DEFINITIVO
Variante Parziale L.R. 2/2009 e s.m.i. ai sensi dell' ART. 17 comma 5
I N D I C E

A – PREMESSA	2
B – RELAZIONE.....	7
Estratto Tav. E2 - Piano di Zonizzazione Acustica, con individuazione dell'area in variante:	9
Vincoli presenti sul territorio	12
Verifica dei parametri di cui all'art. 17 comma 5 della L.R. 56/1977 e s.m.i.	13
Variazione aree a standard	14
Variazione Capacità Insediativa Residenziale Teorica	14
Variazione Superfici territoriali relative ad attività produttive, direzionali e turistico ricettive	14
C- COERENZA RISPETTO AI PIANI SOVRAORDINATI	15
RAPPORTO CON P.T.R.	15
RAPPORTO CON P.P.R.	21
RAPPORTO CON P.A.I.	46
D- FASE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS.....	47

A – PREMESSA

Il **Comune di Malesco** è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato con D.G.R. n° 33-19208 del 19 maggio 1997; successivamente sono state apportate alcune varianti parziali ai sensi del 7° comma dell'art. 17 L.R. 56777 s.m.e i.

E' stata recentemente approvata, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 30-1065 del 16 febbraio 2015, la Variante Strutturale 2009 del Piano Regolatore Comunale, in adeguamento al Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.).

Successivamente sono state approvate due varianti ai sensi dell'art. 17 comma 5 della legge Reg. 56/77:

- Variante parziale n 1/2015 per l'inserimento nel PRGC del tracciato della circonvallazione di Malesco capoluogo.
- Variante parziale n 1/2016 per la modifica della destinazione del sito individuabile nell'elaborato di PRGC da "Aree boscate" a "Cave".
- Variante parziale n. 1/2017 relativa all'accoglimento di alcune istanze presentate al Comune di Malesco.

Al fine di procedere all'adeguamento ai disposti della L.R. 2/2009, così come modificata dalla L.R. 1/2017, denominata "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna" si procedere alla redazione della presente variante, denominata variante Parziale L.R. 2/2009, finalizzata ad ottemperare ai disposti dell'art. 5bis della suddetta, che al comma 1 prevede che *"I comuni, nel rispetto delle leggi regionali vigenti, contestualmente alla deliberazione di cui all'articolo 5, comma 1, avviano il procedimento di adeguamento del Piano regolatore generale comunale (PRGC) ai sensi dell'articolo 17, comma 5 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo), se il PRGC è adeguato al Piano per l'assetto idrogeologico; in caso contrario i comuni avviano il procedimento di cui all' articolo 17, comma 4 della l.r. 56/1977"*.

Poiché il Piano Regolatore Comunale del Comune di Malesco è stato adeguato ai disposti del PAI con apposita Variante strutturale approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 13.12.2013, si procede alla stesura di una variante comma 5.

Alla luce di quanto sopra l'Amministrazione Comunale ha conferito al sottoscritto Falciola Ing. Franco, dello Studio Tecnico Falciola, incarico per redigere una variante parziale al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 comma 5 L. R. 56/77, denominata **Variante parziale L.R. 2/2009 e s.m.i.**.

Il comune di Malesco ha provveduto ad adottare con Delibera di Consiglio Comunale la documentazione relativa alla individuazione delle aree sciabili datata "gennaio 2019", disponendo tra l'altro la trasmissione degli elaborati tecnici alla Regione Piemonte.

Nella stessa seduta di Consiglio Comunale è stato adottato il Progetto Preliminare di Variante Parziale ai sensi dell'art. 17 c. 5 della L.R. 56/77 e s.m.i., relativo documento tecnico finalizzato alla verifica di assoggettabilità a V.A.S. e documentazione riguardante la parte acustica.

Tutta la documentazione è stata poi trasmessa agli uffici competenti per il proseguo degli endo-procedimenti di competenza.

La provincia del Verbano Cusio Ossola non si è espressa in merito al Progetto Preliminare, applicando i disposti del comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., *“La pronuncia della provincia o della città metropolitana si intendono positive se non intervengono entro i termini sopra citati”*.

Nel termine utile di presentazione delle osservazioni non sono pervenute osservazioni al Progetto Preliminare ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i..

Il gruppo tecnico regionale per le aree sciabili ha esaminato la documentazione trasmessa con nota comunale prot. 2044/2019 del 24/04/2019, sospendendo i termini di cui all'art. 5, comma 2 della Legge Regionale 2/2009 e s.m.i..

Si è proceduto quindi ad aggiornare ed adeguare gli elaborati precedentemente inviati relative al procedimento di cui alla L.R. 2/2009:

- Elab. A - Relazione Illustrativa – Aggiornamento luglio 2019
 - Tav. 01 Corografia generale – scala 1:10.000 – Aggiornamento luglio 2019
 - Tav. 02 Individuazione aree sciabili su base catastale – scala 1:2.000 – Aggiornamento luglio 2019
 - Tav. 03a Ortofoto – scala 1:10.000 – Aggiornamento luglio 2019
 - Tav. 03b Beni paesaggistici - Aree di tutela naturalistica – scala 1:10.000 – Aggiornamento luglio 2019
 - Tav. 03c Componenti paesaggistici P.P.R. – scala 1:10.000 – Aggiornamento luglio 2019
 - Tav. 03d Rete di connessione paesaggistica P.P.R. – scala 1:10.000 – Aggiornamento luglio 2019
 - Tav. 04 Sovrapposizione con PRGC Vigente 1:10.000 – Aggiornamento luglio 201
- Elaborati integrati a firma del Dott. Geol. Francesco D'Elia:
- Nota geologico – tecnica integrativa – GIUGNO 2019

Con riferimento alla nota trasmessa dal gruppo Regionale sono state apportate le seguenti modifiche:

- Si è provveduto ad adeguare il perimetro delle aree sciabili annettendo le porzioni erroneamente rimaste all'esterno delle aree stesse (Bacino di derivazione idrica per innevamento artificiale impianto “Dariolo” ed Edificio Centro Fondo sito in Val Loana);

- E' stato prodotto un elaborato geologico integrativo relativo alla gestione del rischio valanghivo per la pista da sci di fondo posta in Valle Loana, che va ad aggiungersi agli elaborati geologici precedentemente prodotti;
- Il capitolo 2.4 è stato integrato con le specifiche relative all'impianto di innevamento esistente ed il relativo bacino di adduzione.

Gli elaborati integrati/modificati sono stati quindi inviati al gruppo tecnico regionale per le aree sciabili, che ha esaminato la documentazione trasmessa e si è espresso positivamente in merito all'adeguamento alla L.R. 2/2009 e s.m.i., la Giunta Regionale ha quindi ratificato il parere con Delibera n. 38-719 del 17/12/2019.

Si richiamano gli elaborati di adeguamento alla L.R. 2/2009 e s.m.i., datati giugno 2019, utili a comprendere la struttura delle aree sciabili oggetto di variante parziale e la cui consultazione costituisce un utile inquadramento anche per la variante urbanistica.

Il presente Progetto Definitivo recepisce le modifiche richieste dal Gruppo Regionale e apportate ai documenti poi approvati con D.G.R. n. 38-719 del 17/12/2019.

Si riporta per completezza di trattazione l'estratto normativo della Legge 56/77 e s.m. e i.

Art. 17 - L.R. 3/13 art. 34

(Varianti e revisioni del piano regolatore generale, comunale e intercomunale)

1. Il PRG ogni dieci anni è sottoposto a revisione intesa a verificarne l'attualità e ad accertare la necessità o meno di modificarlo, variarlo o sostituirlo; è, altresì, oggetto di revisione in occasione della revisione dei piani territoriali e del piano paesaggistico o del piano territoriale regionale con specifica considerazione dei valori paesaggistici. Il PRG mantiene la sua efficacia fino all'approvazione delle successive revisioni e varianti.
2. Costituiscono varianti al PRG le modifiche degli elaborati, delle norme di attuazione o di entrambi, quali di seguito definite. Le varianti al PRG, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni; tali condizioni sono espressamente dichiarate nelle deliberazioni di adozione e approvazione delle varianti stesse.
3. Sono varianti generali al PRG, da formare e approvare con la procedura di cui all'articolo 15 e per le quali deve essere effettuata la VAS, quelle che producono uno o più tra i seguenti effetti:
 - a) interessano l'intero territorio comunale;
 - b) modificano l'intero impianto strutturale, urbanistico o normativo, del PRG.
4. Sono varianti strutturali al PRG le modifiche al piano medesimo che non rientrano in alcuna delle tipologie individuate nei commi 3, 5 e 12, nonché le varianti di adeguamento del PRG al PAI o al PTCP secondo i disposti di cui all'articolo 5, comma 4 e le varianti di adeguamento alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante, nel caso in cui le aree di danno siano esterne al lotto edilizio di pertinenza dello stabilimento interessato. Le varianti strutturali sono formate e approvate con la procedura di cui all'articolo 15, nell'ambito della quale i termini per la conclusione della prima e della seconda conferenza di copianificazione e valutazione sono ridotti, ciascuno, di trenta giorni.
5. Sono varianti parziali al PRG le modifiche che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
 - a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
 - b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
 - c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
 - d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
 - e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al quattro per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque

ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata congegnando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;

f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;

g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;

h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

6. I limiti dimensionali di cui al comma 5 sono inderogabili e si intendono riferiti all'intero arco di validità temporale del PRG; le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono interessare aree interne o contigue a centri o nuclei edificati abitati, comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali o aree edificate dismesse o degradate o da riqualificare anch'esse dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali. A tal fine gli elaborati della variante comprendono una tavola schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti negli ambiti oggetto di variante. Le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono risultare compatibili o complementari con le destinazioni d'uso esistenti.

7. La deliberazione di adozione della variante parziale contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale e un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga. La verifica del rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettera e) non si applica ai comuni per i quali non è consentito incrementare la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente. Tale deliberazione è assunta dal consiglio comunale ed è pubblicata sul sito informatico del comune; dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, chiunque può formulare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, riferite agli ambiti e alle previsioni della variante; non sono soggette a pubblicazione o a nuove osservazioni le modifiche introdotte a seguito di accoglimento di osservazioni; l'inserimento di eventuali nuove aree, a seguito delle osservazioni pervenute, deve essere accompagnato dall'integrazione degli elaborati tecnici di cui all'articolo 14, comma 1, numero 2) e, ove necessario, dall'integrazione degli elaborati tecnici di cui all'articolo 14, comma 1, numero 4 bis); contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati e fornisce il contributo in caso di eventuale attivazione del processo di VAS. Per le varianti successive a quella di cui all'articolo 8 bis, comma 6, lettera b), in caso di presenza di beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del d.lgs. 42/2004, contestualmente all'invio alla provincia, la deliberazione medesima è trasmessa anche al Ministero per i beni e le attività culturali che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alla conformità della variante al PPR. La pronuncia della provincia o della città metropolitana si intendono positive se non intervengono entro i termini sopra citati. Decorso i termini predetti, anche in assenza di trasmissione del parere del Ministero, l'amministrazione competente procede comunque. Entro trenta giorni dallo scadere del termine di pubblicazione il consiglio comunale delibera sulle eventuali osservazioni e proposte e approva definitivamente la variante; se la provincia o la città metropolitana ha espresso parere di non compatibilità con il PTCP o il PTCM o i progetti sovra comunali approvati o ha espresso osservazioni in merito alla classificazione della variante o al rispetto dei parametri di cui al comma 6, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla provincia o dalla città metropolitana oppure essere corredata del definitivo parere favorevole della provincia o della città metropolitana; se il Ministero ha espresso parere di non conformità con il PPR, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dal Ministero oppure essere corredata del definitivo parere favorevole del Ministero. Nel caso in cui, tramite più varianti parziali, vengano superati i limiti di cui al comma 5, la procedura di cui al presente comma non trova applicazione. La variante è efficace a seguito della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione. La deliberazione di approvazione è trasmessa alla provincia, alla città metropolitana, alla Regione e al Ministero, entro dieci giorni dalla sua adozione, unitamente all'aggiornamento degli elaborati del PRG.

8. Fatto salvo quanto disposto al comma 9, le varianti di cui ai commi 4 e 5 sono sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS. Nel caso in cui il PRG oggetto di variante sia stato sottoposto alla VAS, la verifica di assoggettabilità e la eventuale VAS sono limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di precedente valutazione.

9. Sono escluse dal processo di valutazione le varianti di cui ai commi 4 e 5 finalizzate all'esclusivo adeguamento della destinazione urbanistica dell'area di localizzazione di un intervento soggetto a VIA, funzionalmente e territorialmente limitate alla sua realizzazione o qualora costituiscano mero adeguamento al PAI o alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante, a normative e disposizioni puntuali di altri piani settoriali o di piani sovraordinati già sottoposti a procedure di VAS.

10. Il soggetto proponente, se ritiene di assoggettare direttamente le varianti di cui ai commi 4 e 5 alla VAS, può attivare la fase di specificazione senza svolgere la verifica di assoggettabilità.

11. Per le varianti di cui ai commi 4 e 5, la VAS, ove prevista, è svolta dal comune o dall'ente competente alla gestione urbanistica, purché dotato della struttura di cui all'articolo 3 bis, comma 7, in modo integrato

con la procedura di approvazione, secondo le specifiche disposizioni definite con apposito provvedimento dalla Giunta regionale. Nei casi di esclusione di cui al comma 9, la deliberazione di adozione della variante contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è esclusa dal processo di valutazione.

12. Non costituiscono varianti del PRG:

- a) le correzioni di errori materiali, nonché gli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente e univoco il rimedio;
- b) gli adeguamenti di limitata entità della localizzazione delle aree destinate alle infrastrutture, agli spazi e alle opere destinate a servizi sociali e ad attrezzature di interesse generale;
- c) gli adeguamenti di limitata entità dei perimetri delle aree sottoposte a strumento urbanistico esecutivo;
- d) le modificazioni del tipo di strumento urbanistico esecutivo specificatamente imposto dal PRG, ove consentito dalla legge; la modificazione non è applicabile nel caso in cui il PRG preveda il ricorso a piani di recupero;
- e) le determinazioni volte ad assoggettare porzioni del territorio alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata e le delimitazioni delle stesse;
- f) le modificazioni parziali o totali ai singoli tipi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, sempre che esse non conducano all'intervento di ristrutturazione urbanistica, non riguardino edifici o aree per le quali il PRG abbia espressamente escluso tale possibilità o siano individuati dal PRG fra i beni culturali e paesaggistici di cui all'articolo 24, non comportino variazioni, se non limitate, nel rapporto tra capacità insediativa e aree destinate ai pubblici servizi;
- g) la destinazione ad opera o servizio pubblico di aree che il PRG vigente destina ad altra categoria di opera o servizio pubblico;
- h) gli aggiornamenti degli elaborati cartografici e normativi di piano in recepimento delle previsioni relative a varianti approvate e il trasferimento di elaborati urbanistici su sistemi informatizzati, senza apportarvi modifiche.

13. Le modificazioni del PRG di cui al comma 12 sono assunte dal comune con deliberazione consiliare; la deliberazione medesima è trasmessa alla Regione, alla provincia o alla città metropolitana unitamente all'aggiornamento delle cartografie del PRG comunale. La deliberazione, nel caso di cui al comma 12, lettera g), è assunta sulla base di atti progettuali, ancorché non approvati ai sensi della normativa sui lavori pubblici, idonei ad evidenziare univocamente i caratteri dell'opera pubblica in termini corrispondenti almeno al progetto preliminare, nonché il contenuto della modifica al PRG.

14. Qualora la variante parziale sia stata approvata con procedura non coerente con i suoi contenuti, chiunque vi abbia interesse può presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione, motivato ricorso al Presidente della Giunta regionale, agli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi).

I contenuti della presente variante sono puntualmente descritti nella relazione seguente, oltre alla verifica dei parametri per il rispetto dei limiti previsti dalla normativa.

B – RELAZIONE

Elenco elaborati Progetto Definitivo:

** Elaborato **A**: Relazione illustrativa

** Elaborato **B**: Estratto Norme tecniche di attuazione: Artt. 3.5.7 – 3.5.7 bis

** Elaborato **C**: Scheda predisposta dalla Provincia per l'attestazione analitica delle eventuali interferenze con i piani e progetti sovra comunali

** Elaborato **D**: Tabella di verifica parametri c. 5 art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.

** **Tavola P2a: Progetto Definitivo L.R. 2/2009 e s.m.i - Carta di P.R.G.C. Variante – Zonizzazione - scala 1:2000**

** **Tavola P1D_: Progetto Definitivo L.R. 2/2009 e s.m.i - Carta di P.R.G.C. Variante – Zonizzazione - scala 1:10.000**

Le modifiche previste dalla presente variante parziale, in adeguamento ai disposti della L.R. 2/2009 e s.m.i., sono le seguenti:

- Aggiornamento del vigente art. 3.5.7 denominandolo “Aree sciabili e di sviluppo montano”, aggiornando i contenuti con i riferimenti alla L.R. 2/2009 e s.m.i. ed inserimento dell’art. 3.5.7 bis “Fasce di rispetto Aree sciabili e di sviluppo montano”.
- Inserimento in cartografia dei tracciati delle piste di fondo, uno appartenente alla pista intercomunale che percorre i Comuni di Santa Maria Maggiore, Craveggia, Druogno e Malesco ed uno relativo alla pista di fondo esistente in Val Loana;
- Adeguamento del perimetro dell’area sciistica “Dariolo”, come da impianto e piste esistenti.
- Modifica degli elaborati contenenti le “NORME GEOLOGICHE” Vigenti, coerentemente alle indagini geologiche, idrogeologiche, sismiche e valanghivie condotte ai fini dell’adeguamento, a firma del Dott. Geol. Francesco D’Elia, i cui elaborati si richiamano in calce.

Per la parte geologica si rimanda quindi allo studio condotto del Dott. Geol. Francesco D’Elia, costituito dai seguenti elaborati:


- **Elab. Geo-1** “*Relazione geologica, idrogeologica e valanghiva*”
- **Elab. Geo-2**, Tav. 1: “*Pista di Fondo Loana - Carta geologica e geomorfologica, con sovrapposizione delle aree sciabili*”, in scala 1:2.000
- **Elab. Geo-3**, Tav. 2: “*Pista di Fondo Loana - Carta di localizzazione probabile delle valanghe (CLPV)*”, in scala 1:5.000

- **Elab. Geo-4**, Tav. 3: *“Pista di Fondo Loana - Carta della sovrapposizione delle aree sciabili alla foto aerea”*, in scala 1:5.000
- **Elab. Geo-5**, Tav. 1: *“Piste di sci Cui-Dariolo - Carta geologica e geomorfologica, con sovrapposizione delle aree sciabili”*, in scala 1:1.000
- **Elab. Geo-6**, Tav. 2: *“Piste sci Cui-Dariolo - Carta di localizzazione probabile delle valanghe (CLPV)”*, in scala 1:5.000
- **Elab. Geo-7**, Tav. 3: *“Piste sci Cui-Dariolo - Carta della sovrapposizione delle aree sciabili alla foto aerea”*, in scala 1:2.000


Sulle tavole del P.R.G.C. vigente le aree in variante vengono individuate con un perimetro rosso tratteggiato.

Si rimanda alla lettura degli specifici estratti delle tavole di Piano in scala 1:10000 e 1:2000 richiamate in elenco elaborati, contenenti il piano regolatore vigente con l'individuazione delle aree in variante e gli estratti del progetto Definitivo della Variante Parziale LR 2/2009 e s.m.i., si allegano anche le legende di piano, con le modifiche introdotte (inserimento di apposito graficismo per le aree di cui all'art. 3.5.7 bis “Fasce di rispetto Aree sciabili e di sviluppo montano”, adeguamento della denominazione lagata al vigente art. 3.5.7 “Aree sciabili e di sviluppo montano” ed inserimento del graficismo relativo alle piste per lo sci di fondo).


ZONIZZAZIONE URBANISTICA - VIGENTE




RIFERIMENTO TAV.1:2000




AREE A PASCOLO E/O PRATO PASCOLO




AREE BOSCADE




AREE AGRICOLE MARGINALI




CAVE




ZONA ARCHEOLOGICA VAL LOANA




PARCO NAZIONALE VAL GRANDE




IMPIANTI SPORTIVI INVERNALI




SORGENTI




FASCIA DI RISPETTO SORGENTI




ZONIZZAZIONE URBANISTICA - VARIANTE L.R. 2/2009 e s.m.i.




RIFERIMENTO TAV.1:2000




AREE A PASCOLO E/O PRATO PASCOLO




AREE BOSCADE




AREE AGRICOLE MARGINALI




CAVE




ZONA ARCHEOLOGICA VAL LOANA




PARCO NAZIONALE VAL GRANDE




AREE SCIABILI E DI SVILUPPO
MONTANO  PISTA PER LO SCI DI FONDO




FASCIA DI RISPETTO AREE SCIABILI
E DI SVILUPPO MONTANO



SORGENTI





FASCIA DI RISPETTO SORGENTI



LEGENDA P.R.G.C. VIGENTE

USI		AREE	ATTREZZATURE PUBBLICHE			
PUBBLICI	USI	<div></div> esistente	VIABILITA'	PROG.	ESIST.	
		<div></div> in progetto				
		<div></div> area di pertinenza circonvallazione		<div></div>	<div></div>	CENTRO CIVICO AMMINISTRATIVO
		<div></div> Ferrovia		<div></div>	<div></div>	EDIFICI PER IL CULTO
		<div></div> Interesse comune		<div></div>	<div></div>	CENTRO CULTURALE RICREATIVO
		<div></div> Istruzione		<div></div>	<div></div>	SCUOLA MATERNA-ASILO NIDO
		<div></div> Verde		<div></div>	<div></div>	SCUOLA ELEMENTARE
RESIDENZIALI	USI	<div>N.A.</div> Nuclei-antichi (art. 3.2.1. NA)		<div></div>	<div></div>	BIBLIOTECA CIVICA E PALESTRA
		<div>B</div> Tessuti edilizi saturi (art. 3.2.2. NA)		<div></div>	<div></div>	CIMITERO
		<div>C</div> Completamento (art. 3.2.3. NA)		<div></div>	<div></div>	RICOVERO MEZZI COMUNALI
		<div>CA</div> Completamento-Ampliamento (art. 3.2.4. NA)		<div></div>	<div></div>	VERDE PUBBLICO ATTREZZATO
		<div>NI</div> Nuovo-Insediamento (art. 3.2.5. NA)		<div>P</div>	<div>P</div>	PARCHEGGI PUBBLICI E PIAZZE
		<div>VP</div> Ville con Parco (art. 3.2.6. NA)		<div>A</div>		AUTORIMESSE (art. 3.2.7 NA)
PRODUTTIVI	USI	<div>D1</div> Artigianali e Industriali - confermate (art. 3.3.1. NA)		<div></div>		FASCIA RISPETTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE (art. 4.1.8. NA)
		<div>D2</div> Artigianali e Industriali di nuovo impianto (art. 3.3.2. NA)		<div></div>		FASCIA RISPETTO SORGENTI/POZZI (art. 4.1.8. NA)
TERZIARI	USI	<div>TR</div> Turistico-ricettive (art. 3.4.2. NA)		<div></div>		ZONA DI RISPETTO CIMITERIALE (art. 4.1.2. NA)
		<div>CF</div> Colonie e case di vacanza collettive (art. 3.4.3. NA)		<div></div>		FASCIA DI RISPETTO "CHIESA DEL GABBIO" (art. 4.1.12. NA)
		<div></div> Impianti di interesse generale per i trasporti (art. 3.4.4. NA)		<div></div>		DELIMITAZIONE CONCESSIONE EDILIZIA CONVENZIONATA
AGRICOLI	USI	<div>E1</div> Terreni ad elevata produttività (art. 3.5.1. NA)		<div></div>		DELIMITAZIONE P.E.C.
		<div>E2</div> Aree boscate (art. 3.5.3. NA)		<div>*</div>		EMERGENZE ARCHITETTONICHE PUNTUALI (art. 4.1.13. NA)
				<div>*</div>		VED. art 3.5.1. punto 6) NA
				<div>P.B.</div>		Attrezzature per insediamenti produttivi (art. 3.1.1. NA)
				<div>UR</div>		Impianti-urbani (art. 3.1.2. NA)
				<div></div>		Area per sport invernali e attività ludiche estive (art. 3.5.7. NA)
				<div></div>		Aree vincolate a verde privato di salvaguardia (art. 4.1.15 NA)
				<div></div>		Riferimento tavola 1:10.000






AREE IN VARIANTE
ADEGUAMENTO L.R. 2/2009 e s.m.i.

PISTA DA SCI DI FONDO
INTERCOMUNALE
P.R.G.C. VIGENTE - TAV. P2a


SCALA 1:2000

LEGENDA P.R.G.C. VARIANTE L.R. 2/2009 e s.m.i.


AREE		ATTREZZATURE PUBBLICHE		
USI		PROG.	ESIST.	
PUBBLICI	esistente			CENTRO CIVICO AMMINISTRATIVO
	in progetto			EDIFICI PER IL CULTO
	area di pertinenza circonvallazione			
	Ferrovia			CENTRO CULTURALE RICREATIVO
	Interesse comune			SCUOLA MATERNA-ASILO NIDO
	Istruzione			SCUOLA ELEMENTARE
	Verde			BIBLIOTECA CIVICA E PALESTRA
RESIDENZIALI	Nuclei-antichi (art. 3.2.1. NA)			CIMITERO
	Tessuti edilizi saturi (art. 3.2.2. NA)			RICOVERO MEZZI COMUNALI
	Completamento (art. 3.2.3. NA)			VERDE PUBBLICO ATTREZZATO
	Completamento-Ampliamento (art. 3.2.4. NA)			PARCHEGGI PUBBLICI E PIAZZE
	Nuovo-Insediamento (art. 3.2.5. NA)			AUTORIMESSE (art. 3.2.7 NA)
	Ville con Parco (art. 3.2.6. NA)			
	Ville con Parco (art. 3.2.6. NA)			
PRODUTTIVI	Artigianali e Industriali - confermate (art. 3.3.1. NA)			FASCIA RISPETTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE (art. 4.1.8. NA)
	Artigianali e Industriali di nuovo impianto (art. 3.3.2. NA)			FASCIA RISPETTO SORGENTI/POZZI (art. 4.1.8. NA)
TERZIARI	Turistico-ricettive (art. 3.4.2. NA)			ZONA DI RISPETTO CIMITERIALE (art. 4.1.2. NA)
	Colonie e case di vacanza collettive (art. 3.4.3. NA)			FASCIA DI RISPETTO "CHIESA DEL GABBIO" (art. 4.1.12. NA)
	Impianti di interesse generale per i trasporti (art. 3.4.4. NA)			DELIMITAZIONE CONCESSIONE EDILIZIA CONVENZIONATA
AGRICOLI	Terreni ad elevata produttività (art. 3.5.1. NA)			DELIMITAZIONE P.E.C.
	Aree boscate (art. 3.5.3. NA)			EMERGENZE ARCHITETTONICHE PUNTUALI (art. 4.1.13. NA)
				VED. art 3.5.1. punto 6) NA
				Attrezzature per insediamenti produttivi (art. 3.1.1. NA)
				Impianti-urbani (art. 3.1.2. NA)
				Area sciabili e di sviluppo montano (art. 3.5.7. NA)
				Tracciato pista per lo sci di fondo (art. 3.5.7. bis NA)
				Fascia di rispetto aree sciabili e di sviluppo montano (art. 3.5.7. bis NA)
				Aree vincolate a verde privato di salvaguardia (art. 4.1.15 NA)
	Riferimento tavola 1:10.000			










AREA SCISTICA "DARIOLO"
P.R.G.C. VARIANTE - TAV. P2a
SCALA 1:2000



Estratto Tav. E2 - Piano di Zonizzazione Acustica, con individuazione dell'area in variante:





Classi e limiti di immissione:		dB(A)
	Classe I: aree particolarmente protette	50 - 40
	Classe II: aree prevalentemente residenziali	55 - 45
	Classe III: aree di tipo misto	60 - 50
	Classe IV: aree di intensa attivita' umana	65 - 55
	Classe V: aree prevalentemente industriali	70 - 60
	Classe VI: aree esclusivamente industriali	70 - 70

Le aree oggetto di modifica ricadono in parte in Classe III “Aree di tipo misto” e in parte in Classe II “Aree prevalentemente residenziali” della zonizzazione acustica, pertanto le stesse dovranno essere adeguate con idonee classi acustiche, secondo i dettami contenuti nelle linee guida redatte dalla Regione Piemonte con D.G.R. n° 85-3802 del 2001 e s.m.i..

Vincoli presenti sul territorio

Le aree oggetto di modifica della Variante Parziale L.R. 2/2009 e s.m.i., relative all'inserimento del tracciato delle piste da sci di fondo, l'adeguamento dell'area sciistica Dariolo ed il relativo adeguamento normativo, sono in parte sottoposta a vincolo ambientale ai sensi dell'art. 142 e dell'art. 136 del D.lgs 42/2004 e s.m.i, lettere c) e g), in parte sottoposte a vincolo idrogeologico.

Per le aree boscate, oltre all'autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i., dovranno essere attuati i disposti della L.R. 4/2009 e le relative compensazioni.

Non sono presenti fasce di rispetto delle captazioni idropotabili ex 94 del D.lgs 152/2006 e s.m.i.

Non sono presenti aree a Parco, biotopi o vincoli Natura 2000 (SIC, ZPS, SIR), che rimangono esterne e poste a distanza dalle aree oggetto di variante.

Verifica dei parametri di cui all'art. 17 comma 5 della L.R. 56/1977 e s.m.i.

Parametri LUR	Parametri	PRGC Variante L.R. 2/2009	Verifica
Art. 17 comma 5, lett. a)	Non modifica l'impianto strutturale del PRGC, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione	Nessuna modifica strutturale	Coerente
Art. 17 comma 5, lett. b)	Non modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale	-	Coerente
Art. 17 comma 5, lett. c) e d) Quantità globale di aree per servizi di cui agli artt. 20 e 21	Limite riduzione fino a 0,5 mq/ab Limite incremento fino a 0,5 mq/ab	-	Coerente
Art. 17 comma 5, lett. e) Capacità Insediativa residenziale	Limite incremento < 4%, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa	-	Coerente
Art. 17 comma 5, lett. f) Superfici territoriali relative alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico – ricettive	Limite incremento < al 6 % nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti	-	Coerente
Art. 17 comma 5, lett. g) Classificazione geologica ed aree di dissesto	Non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente	-	Coerente
Art. 17 comma 5, lett. h) Ambiti art. 24	Non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti	-	Coerente

Variazione aree a standard

Non sono previste modifiche alle superfici delle aree a standard esistenti.

Variazione Capacità Insediativa Residenziale Teorica

Non sono previste modifiche alla Capacità Residenziale Teorica.

Variazione Superfici territoriali relative ad attività produttive, direzionali e turistico ricettive

Non sono previste modifiche alle Superfici territoriali relative ad attività produttive, direzionali e turistico ricettive

C- COERENZA RISPETTO AI PIANI SOVRAORDINATI

RAPPORTO CON P.T.R.

Il P.T.R. della Regione Piemonte costituisce un quadro di riferimento per tutte le politiche che interferiscono con il territorio ed in particolar modo costituisce il punto di riferimento per i singoli piani provinciali.

In concreto il P.T.R. individua e norma i caratteri socio-economici, le potenzialità e le criticità dei diversi territori regionali e paesaggistici nonché definisce gli obiettivi strategici per lo sviluppo socioeconomico e gli indirizzi per la pianificazione/programmazione territoriale di province, comunità montane e comuni.

Attualmente è in vigore il Nuovo Piano Territoriale Regionale adottato con D.G.R. 16-10273 del 16 dicembre 2008 (pubblicata sul B.U.R. supplemento al n. 51 del 18 dicembre 2008), redatto sulla scorta delle indicazioni contenute nel documento programmatico (Per un nuovo Piano Territoriale Regionale) approvato con deliberazione n. 30-1375 del 14 novembre 2005 e n. 17-1760 del 13 dicembre 2005 e definitivamente approvato con D.C.R. n. 122-29783 del 21 luglio 2011.

Questo nuovo strumento di pianificazione contiene le scelte strategiche che la Regione intende compiere, o favorire, nei riguardi delle diverse politiche di tutela e uso del suolo. Individua, pertanto, attraverso i propri elaborati cartografici, una serie di politiche da attivare. Definisce gli indirizzi generali e settoriali di pianificazione, provvede al riordino dei piani, programmi e progetti regionali e individua i caratteri territoriali paesistici e gli indirizzi di governo del territorio.

La valenza paesistica e ambientale del PTR determina l'imposizione di vincoli specifici a tutela di beni cartograficamente individuati e prescrizioni vincolanti per gli strumenti urbanistici, nonché direttive e indirizzi per i soggetti pubblici locali.

Il territorio è stato articolato in AIT (Ambiti di Integrazione Territoriale) che costituiscono gli elementi di base per le analisi e la programmazione delle strategie di sviluppo condivise.


Il Comune di Malesco fa parte dell'AIT 1 Domodossola. Per tale AIT sono stati definiti i seguenti indirizzi programmatici:


- Valorizzazione del territorio: Conservazione e gestione dell'ingente patrimonio naturalistico-ambientale e paesaggistico (parchi Alpi Veglia, Devero e Val Grande, massiccio del M. Rosa, grandi superfici boscate naturali). Controllo dell'uso e dello stato ambientale delle risorse idriche. Prevenzione del rischio idraulico, idrogeologico, sismico, industriale e da incendi. Contenimento dell'uso del suolo e riordino del sistema insediativo di fondovalle, con recupero dei siti da bonificare e delle vaste aree industriali e terziarie dismesse o sottoutilizzate e

valorizzazione del sistema insediativo tradizionale (case walser). Interventi in funzione della riconversione dei settori manifatturieri maturi e dell'attrazione/incubazione di imprese e servizi capaci di differenziare le attività e frenare la riduzione del presidio umano nella montagna interna e il degrado del patrimonio architettonico tradizionale delle borgate. Particolare attenzione ai servizi formativi per la riqualificazione dell'offerta di lavoro. Realizzazione del "Parco agricolo del Toce". Attivazione di APEA in riferimento al progetto Domo 2.

- Turismo: Valorizzazione delle risorse ambientali, paesaggistiche, culturali (comprese produzioni tipiche agricole e artigianali) e dei bacini sciistici per un turismo di qualità, diversificato, diffuso e sostenibile, integrato nel circuito dei laghi e inserito nelle relazioni transfontaliere con il Vallese.
- Risorse e produzioni primarie: Aumento della produzione energetica attraverso l'uso sostenibile del potenziale idroelettrico inutilizzato delle biomasse forestali integrate nella filiera ovra comunal- energia, estesa all'AIT Verbania-Laghi.
- Ricerca, tecnologie, produzioni industriali: In connessione con il Tecnoparco del lago Maggiore: localizzazione di attività di ricerca, trasferimento tecnologico e formazione sull'uso delle fonti energetiche rinnovabili e sulla prevenzione e il monitoraggio dei rischi ambientali. Sostegno alla riqualificazione del settore estrattivo lapideo, attraverso lo sviluppo di servizi tecnologici, commerciali, di design e formativi.
- Trasporti e logistica: Rilancio della vocazione trasportistica e logistica di Domodossola sull'asse del Corridoio 24: - adeguamento della ferrovia del Sempione in relazione all'aumento di traffico conseguente l'apertura del Loetschberg; riuso dello scalo ferroviario e delle aree industriali vicine come insediamento inserito nella filiera logistica del quadrante regionale N-E (progetto Domo 2).

I contenuti del piano sono riassunti nella Tavola di progetto che descrive le principali componenti del territorio e definisce, sotto l'aspetto progettuale, gli interventi che si ritengono necessari sotto l'aspetto strategico.

Tav. PTR Tavola di progetto –  Localizzazione area




SISTEMA POLICENTRICO REGIONALE


Livelli di gerarchia urbana



INFRASTRUTTURE PER IL TURISMO



TEMATICHE SETTORIALI DI RILEVANZA TERRITORIALE




Verbanio Cusio Ossola: energie rinnovabili, risparmio e sostenibilità energetica

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'



BASE CARTOGRAFICA



Il PTR individua le strategie per il proseguimento degli obiettivi imposti ed ogni strategia prevede una serie di norme (indirizzi e direttive) che concorrono alla sua attuazione. Gli aspetti vincolistici delle norme (prescrizioni) sono invece demandati al Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.). Ai fini della pianificazione locale gli elementi vincolanti (direttive) contenuti nel PTR sono ascrivibili principalmente alla riqualificazione e tutela del paesaggio, alla difesa del suolo e salvaguardia dei territori montani. **Dalla loro analisi non sono emersi contrasti evidenti tra i contenuti della presente variante e le indicazioni di carattere regionale.**

Si segnalano le seguenti linee di indirizzo:

Art. 23 – Reti turistiche integrate – (...) La pianificazione locale, in coerenza con gli strumenti di pianificazione regionale e provinciale, definisce azioni volte a:

- a) valorizzare le risorse locali individuando nel patrimonio naturalistico e storico culturale le aree con maggiori potenzialità di sviluppo;*
- b) valorizzare i nuclei edificati che hanno mantenuto le loro caratteristiche e valenze ambientali;*
- c) favorire lo sviluppo dei sistemi museali promuovendo la connessione tra le strutture museali, artistiche e architettoniche esistenti;*
- d) incentivare gli investimenti coerenti con gli obiettivi di diversificazione turistica, ampliamento della stagionalità, potenziamento e articolazione dell'offerta ricettiva;*
- e) recuperare e valorizzare i percorsi escursionistici legati alla storia locale;*
- f) valorizzare l'agriturismo come fonte di reddito integrativo di quello agricolo;*
- g) valorizzare il turismo naturalistico tutelando la fauna selvatica e gli ecosistemi, favorendo la biodiversità.*

Art. 29 – Territori montani – (...) la pianificazione locale (...) definisce azioni volte a garantire:

- a) il contenimento di ulteriori sviluppi dei processi insediativi, con particolare riferimento a quelli di tipo lineare lungo la viabilità di interesse nazionale, regionale e provinciale e dei sistemi insediativi dei fondovalle già densamente urbanizzati;*
- b) la riqualificazione e la riorganizzazione funzionale del reticolo insediativo consolidato definendo tipologie edilizie, caratteri architettonici e costruttivi coerenti con la tradizione locale da applicare negli interventi di recupero e di eventuale nuova edificazione;*
- c) la salvaguardia del tessuto produttivo locale con particolare riferimento alle attività artigianali tradizionali;*
- d) il potenziamento attraverso la tutela e l'uso equilibrato delle risorse naturali, delle condizioni di redditività delle attività rurali da attuare anche mediante attività integrative quali l'agriturismo, il turismo rurale e naturalistico, la valorizzazione dell'artigianato locale e dei prodotti agro-silvo-pastorali;*
- e) il potenziamento delle strutture destinate all'incremento della fauna selvatica;*
- f) la rivitalizzazione delle borgate montane attraverso la realizzazione di interventi integrati mirati al sostegno delle attività (produttive, culturali, ambientali, di servizio) esercitate nelle stesse e al recupero architettonico e funzionale delle strutture e infrastrutture presenti nelle stesse. (...)*

art. 31 – Contenimento uso del suolo – (...) la pianificazione locale, al fine di contenere il consumo di suolo dovrà rispettare le seguenti direttive:

- a) i nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali dovranno prevedersi solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti. In particolare dovrà dimostrarsi l'effettiva domanda previa valutazione del patrimonio di abitazioni esistente e non utilizzato, di quello sotto-utilizzato e quello da recuperare;*
- b) non è ammessa la previsione di nuovi insediamenti residenziali su territori isolati dagli insediamenti urbani esistenti. Il nuovo insediato deve porsi in aree limitrofe ed organicamente collegate alla città già costruita, conferendo a quest'ultima anche i vantaggi dei nuovi servizi e delle nuove attrezzature, concorrendo così alla riqualificazione dei sistemi insediativi e degli assetti territoriali nel loro insieme;*
- c) quanto le aree di nuovo insediamento risultino alle estreme propaggini dell'area urbana, esse dovranno essere localizzate ed organizzate in modo coerente con i caratteri delle reti stradali e tecnologiche e concorrere, con le loro morfologie compositive e le loro tipologie, alla risoluzione delle situazioni di frangia e di rapporto col territorio aperto evitando fratture, anche formali, con il contesto urbano. Nella scelta delle tipologie del nuovo edificato dovranno privilegiarsi quelle legate al luogo e alla tradizione locale. (...)*

(...) In assenza della definizione delle soglie di cui al comma 8 le previsioni di incremento di consumo del suolo ad uso insediativo consentito ai comuni per ogni quinquennio non possono superare il 3% della superficie urbanizzata esistente.

Art. 32 – La difesa del suolo – (...) I Comuni, nella redazione dei propri strumenti di pianificazione, devono definire obbligatoriamente il quadro del dissesto a livello comunale in adeguamento al PAI secondo le procedure in vigore per garantire che le scelte da attuare anche attraverso strumenti concertativi o di programmazione negoziata, siano coerenti e compatibili. Sono auspicabili interventi di tipo perequativo tra comuni per favorire la realizzazione di interventi (vasche di laminazione) per la mitigazione del rischio idraulico e la messa in sicurezza dei territori.

La pianificazione locale, nella realizzazione di nuovi insediamenti per attività produttive e terziarie, residenziali, commerciali o di opere infrastrutturali dovrà privilegiare l'ubicazione in aree non soggette a pericolosità o a rischio idrogeologico; solo in seconda istanza potrà essere consentita l'ubicazione in aree di moderata pericolosità, limitando in tal modo il numero di opere esposte a rischi di natura idraulica ed idrogeologica e contenendo, al contempo i costi economici e sociali per la realizzazione di nuove opere di difesa.

I Comuni nei cui territori il PAI abbia individuato aree a "rischio molto elevato" (RME), devono definire il quadro del dissesto e della pericolosità in modo condiviso con la Regione e la provincia di appartenenza, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di responsabilizzazione degli enti, al fine di poter affrontare le modalità e i tempi per la revisione di tali aree. (...)

Verifica rispetto ai contenuti dell'art. 31 del PTR – Consumo di Suolo

La verifica relativa all'art. 31 deve essere effettuata rispetto al dato di Consumo di suolo urbanizzato (CSU).

Il "Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte" della Regione Piemonte, approvato con DGR n. 34-1915 del 27 luglio 2015, per il comune di Malesco individua i seguenti dati:

Sup. ha 4318

CSU = 100 ha (3% = 3 ha)

CSI = 14 ha

CSR = 0 ha

CSC = 114 ha

Dalla lettura del glossario, capitolo 2, il consumo di suolo reversibile consiste nella somma di quella tipologia di uso del suolo individuata come "Altri tipi di consumo di suolo", richiamando la definizione essi si tratta di "suolo trasformato, a discapito di usi agricoli o naturali, per lo svolgimento di attività che ne modificano le caratteristiche senza tuttavia esercitare un'azione di impermeabilizzazione (cave, parchi urbani, impianti sportivi e tecnici, impianti fotovoltaici etc.)".

L'utilizzo del territorio per aree sciabili e di sviluppo montano è generalmente un utilizzo stagionale, alternato all'uso agricolo dei terreni. Per le tematiche legate al consumo di suolo delle infrastrutture legate a tali usi, vista la finalità, tra le altre, della L.R. 2/2009 e s.m.i. di ridurlo e ridurre gli impatti, si ottempera a tali disposizioni adeguando la normativa di piano per tali aree ai disposti dell'art. 5bis della L.R. 2/2009 e s.m.i..

RAPPORTO CON P.P.R.

La tutela e la salvaguardia del paesaggio in Regione Piemonte, già in parte disciplinate nel Piano Territoriale Regionale (PTR) approvato nel 1997, con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali, trovano nei nuovi principi contenuti del Codice e della Convenzione le principali motivazioni che hanno indotto la Regione ad avviare la formazione del primo Piano Paesaggistico Regionale (PPR) adottato con D.G.R. n. 53-11975 del 4 agosto 2009 e riadottato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 20-1442 del 18 maggio 2015; è stato infine approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 sulla base dell'Accordo, firmato a Roma il 14 marzo 2017 tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT) e la Regione Piemonte, esso rappresenta lo strumento primario per fondare sulla qualità del paesaggio e dell'ambiente lo sviluppo sostenibile dell'intero territorio regionale.

Il PPR detta indirizzi (orientamenti e criteri che riconoscono agli enti territoriali una motivata discrezionalità circa il loro recepimento), direttive (disposizioni che devono essere obbligatoriamente osservate nell'elaborazione di piani settoriali, territoriali provinciali e nei piani locali alle diverse scale) e prescrizioni (disposizioni con diretta efficacia conformativa, vincolanti e cogenti, sono di immediata attuazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati).


Lo studio del complesso quadro strutturale ha portato alla suddivisione del territorio regionale in 76 "Ambiti di paesaggio" definiti in base agli aspetti geomorfologici, alla presenza di ecosistemi naturali, alla presenza di sistemi insediativi, ecc. I relativi caratteri sono stati definiti in apposite Schede di Ambito che indicano tra l'altro gli obiettivi di qualità paesaggistica da raggiungere e gli indirizzi normativi. A loro volta gli ambiti sono organizzati in "Unità di paesaggio" che ne definiscono l'identità e i caratteri locali. Essi sono articolati secondo 9 tipologie in relazione ai caratteri paesaggistici prevalenti.


Il Comune di Malesco appartiene all'ambito n. 5 "Valle Vigizzo", dall'analisi della scheda d'ambito non emergono contrasti con i contenuti della Variante.


Consultate le schede contenute nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", altro strumento fondamentale nell'applicazione della tutela del P.P.R., non esistono particolari prescrizioni per l'area oggetto di variante.


Si riportano estratti delle tavole P 2.1 – Beni paesaggistici e P 4.3 – Componenti paesaggio.

Legenda Tav. P 2.1 – Beni Paesaggistici


-  Lettera c) I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775/1933, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna (art. 14 NdA)

-  Bene individuato ai sensi della L. 1497/1939, del D.M. 21/9/1984 e del D.L. 312/1985 con DD.MM. 1/8/1985

-  Lettera d) Le montagne per la parte eccedente 1.600 m s.l.m. per la catena alpina e 1.200 m s.l.m. per la catena appenninica (art. 13 NdA)

-  Lettera g) I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del D.lgs. n. 227/2001 (art. 16 NdA)

Estratto Tav. P 2 – Componenti paesaggistiche



Come si vede in cartografia sul territorio oggetto di variante è presente il vincolo di cui all'art. 142 del D.lgs 42/2004; non sono presenti vincoli di cui alla L.1497, infatti sono esterni all'area oggetto di variante.

Dall'estratto della tavola P3: Ambiti e unità di paesaggio, si rileva che il comune di Malesco ricade nei due ambiti 5 Val Vigizzo e 10 Val Grande, le aree in variante ricadono prevalentemente

nell'ambito 5, ad eccezione degli interventi conseguenti agli intenti n. 7 e 13 posti a Finero, che ricadono all'interno dell'Ambito 10.

AMBITO 5 VAL VIGEZZO

STRUMENTI DI SALVAGUARDIA PAESAGGISTICO - AMBIENTALE

- *Dichiarazioni di notevole interesse pubblico dei terreni antistanti al piazzale della Chiesa di Toceno nel Comune di Craveggia (DD.MM. 04/04/1932);*
- *Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Valle Loana ricadente nel Comune di Malesco (D.M. 01/08/1985).*

INDIRIZZI E ORIENTAMENTI STRATEGICI

La conservazione integrata del patrimonio edilizio storico e del contesto paesaggistico a esso connesso e la valorizzazione delle attività caratterizzanti la vallata costituiscono gli obiettivi strategici principali. Perciò sono necessari alcuni interventi settoriali o puntuali:

- *promuovere i centri vicini a Santa Maria Maggiore, al fine di favorire la decongestione di quest'ultima: azioni di salvaguardia e recupero del patrimonio storico esistente anche in relazione alla valorizzazione turistica dei luoghi;*
- *contenere le aree di espansione a favore della riqualificazione dei centri minori;*
- *regolamentare l'attività edilizia e il mantenimento d'uso dei materiali tradizionali e delle lavorazioni artigianali (legno, pietra, intonaco), con norme specifiche nei piani regolatori;*
- *regolamentare e limitare la demolizione e sostituzione edilizia nei nuclei insediativi storici, anche minori (frazioni), in particolare di strutture collettive antiche come forni, lavatoi, torchi, ecc.;*
- *recuperare il sistema degli alpeggi sia di alta sia di bassa quota, recuperando le funzioni originali;*
- *porre attenzione nei confronti dell'insediamento di nuove attività di servizio e loisir; - mitigare e ridurre gli impatti e il consumo di suolo;*
- *regolamentare con piani specifici l'installazione di antenne per telefonia mobile e tralicci per linee elettriche ad alta tensione;*
- *regolamentare l'installazione dei pannelli solari con norme specifiche nei piani regolatori;*
- *limitare i nuovi elementi infrastrutturali puntuali (parcheggi, rotatorie, svincoli);*
- *regolamentare con specifici piani il numero e le caratteristiche delle nuove strade carrabili (agrosilvopastorali, per turismo, transfrontaliere), l'allargamento delle sedi stradali, le caratteristiche dei manti stradali e in particolare i guard-rails e barriere, da studiare in modo che non risultino antiestetici e non ostruiscano visuali e conservando elementi e manufatti storici;*
- *introdurre modalità di gestione sostenibile dei flussi veicolari;*
- *regolamentare lo sfruttamento idroelettrico, in particolare quello di privati e con piccole portate, nel rispetto di ecosistemi e paesaggio, mediante piani compatibili concertati tra gli enti a tutti i livelli;*
- *tutelare adeguatamente le pozze e cascatelle lungo il torrente Loana in località Camini di Santa Maria Maggiore e perseguire la relativa valorizzazione turistica;*
- *recuperare i villaggi semi-abbandonati sul versante destro orografico, in particolare il nucleo di Marone;*
- *recuperare, riattivare e tutelare dal punto di vista paesaggistico le terme di Craveggia con nuovo collegamento alla Valle Vigezzo, evitando il ricorso a infrastrutture a elevato impatto sul paesaggio e l'ambiente.*

Per quanto riguarda gli aspetti rurali e silvocolturali:

- *incentivare prioritariamente la conservazione delle praterie alpine più vocate al pascolo e il mantenimento delle radure nel piano montano, anche per valorizzare le produzioni d'alpeggio tipiche;*

- *incentivare la corretta gestione dei carichi di animali sui pascoli, in funzione delle diverse razze e categorie, per non causare il progressivo depauperamento della risorsa, innescando fenomeni erosivi e di degrado delle cotiche pastorali;*
- *sviluppare la pianificazione forestale per una gestione sostenibile almeno per le principali proprietà comunali;*
- *conservare e rispettare le torbiere e le zone umide di alta quota (costituenti habitat di interesse comunitario), prevenendo danni da calpestio di mandrie, turisti, veicoli.*

Per gli aspetti insediativi è importante:

- *evitare la saturazione del fondovalle da parte del costruito, in particolare a valle di Druogno;*
- *evitare la saldatura con edificato a carattere dispersivo dei centri di Druogno, Santa Maria Maggiore, Toceno, Craveggia e Malesco; favorire, nei medesimi centri, il ricompattamento e il riordino del costruito di carattere suburbano.*

AMBITO 10 VAL GRANDE

UNITA' DI PAESAGGIO 1002 - Versanti esterni della Val Grande

STRUMENTI DI SALVAGUARDIA PAESAGGISTICO - AMBIENTALE

- *Parco Nazionale della Val Grande;*
- *SIC: Val Grande (IT1140011);*
- *ZPS: Val Grande (IT1140011);*
- *Dichiarazione di notevole interesse pubblico del centro abitato e dei dintorni del comune di Mergozzo (D.M. 25/02/1974);*
- *Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona nei comuni di Mergozzo, S. Bernardino Verbano e Verbania (D.M. 21/06/1977);*
- *Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Valle Loana ricadente nel comune di Malesco (D.M. 01/08/1985);*
- *Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della Val Grande e Val Pogallo sita nei comuni di Trontano, Malesco, Cossogno, Miazzina e San Bernardino Verbano (D.M. 01/08/1985).*

INDIRIZZI E ORIENTAMENTI STRATEGICI

L'alto valore naturalistico dovuto all'attuale assenza di attività antropica è il principale aspetto da porre in evidenza e che deve guidare qualsiasi pianificazione strategica dell'area.

Un potenziamento delle strutture ricettive per turismo naturalistico ed escursionistico e una maggiore comunicazione e informazione diffusa e in loco possono aumentare gli accessi in valle, ma devono essere sempre accompagnati da regolamentazione previa valutazione caso per caso del carico di fruizione ammissibile. La viabilità, anche sentieristica, quasi del tutto assente o compromessa concorre a mantenere l'inaccessibilità: risultano opportuni interventi di miglioramento e manutenzione dei sentieri.

Analogamente, il recupero di aree aperte presso insediamenti rurali e alpeggi è auspicabile sia in termini paesaggistici sia come conservazione della memoria storica dei luoghi e delle attività a essi collegate. Sono necessarie infine azioni per la conservazione integrata del patrimonio edilizio storico, anche prevedendo funzioni di servizio e di ricettività.


Per gli aspetti forestali è necessario:

- *guidare l'evoluzione del bosco in alcune porzioni accessibili, avviando a fustaia le faggete e diradando le neoformazioni, altrimenti vi è un rischio concreto di mantenere popolamenti tendenzialmente coetanei e quindi di invecchiare omogeneamente;*
- *stimolare la potenzialità della gestione forestale polifunzionale fuori parco in Val Loana, con avviamento a fustaia delle faggete in mescolanza con abete bianco e rosso.*

Per gli aspetti insediativi è importante:

- *incentivare i processi di salvaguardia e recupero dei villaggi e borgate di alta quota.*

Per quanto riguarda la Tav. P4, vista la scala di visualizzazione della Tav. rispetto alla quantità di elementi individuati cartograficamente, si riporta estratto effettuato tramite consultazione WebGis, al fine di verificare la presenza di vincoli dettati dal P.P.R., mediante l'interrogazione dei dati cartografici, l'area oggetto di variante è interessata dalle seguenti componenti paesaggistiche:




Estratto Tav. P 4 – Componenti paesaggistiche – Zona centrale Malesco



Aree di montagna (art. 13)



Zona Fluviale Interna (art. 14)



Territori a prevalente copertura boscata (art. 16)



Praterie, prato-pascoli, cespuglieti (art. 19)



Tessuti discontinui suburbani (art. 36) m.i.4










Aree rurali di montagna o collina con edificazione rada e dispersa (art. 40) m.i.13



Luoghi di villeggiatura e centri di loisir (art. 26)



Estratto Tav. P 4 – Componenti paesaggistiche – Val Loana

- 
Aree di montagna (art. 13)
- 
Zona Fluviale Interna (art. 14)
- 
Territori a prevalente copertura boscata (art. 16)
- 
Praterie, prato-pascoli, cespuglieti (art. 19)
- 
Sistemi di nuclei costruiti di costa o di fondovalle, leggibili nell'insieme o in sequenza
- 
Nuclei alpini connessi agli usi agro-silvo-pastorali (art. 25)
- 
Villaggi di montagna (art. 40) m.i.12

Le aree oggetto di variante sono interessate dalle seguenti componenti paesaggistiche:

- “Aree di montagna” - art. 13
- “Fasce fluviali interne” - art. 14
- “Territori a prevalente copertura boscata” – art. 16
- “Praterie, prato – pascoli, cespuglieti – art. 19
- “Luoghi di villeggiatura e centri del loisir” – art. 26
- “Nuclei alpini connessi agli usi agro – silvo – pastorali” – art. 25
- “Relazioni visive tra insediamento e contesto” Sistemi di nuclei costruiti in costa o in fondovalle – art. 31
- “Tessuti discontinui suburbani” m.i. 4 - art. 36
- “Villaggi di montagna” m.i. 12 – art. 40

Per quanto riguarda la **Tavola 5** ed i vincoli derivanti da essa si precisa che sul territorio del Comune di Malesco insistono vincoli derivanti da Siti Unesco, SIC o ZPS che non riguardano però le aree in variante.

Si riporta ora tabella di verifica rispetto ai contenuti dell'articolato normativo del P.P.R. Vigente:

1. RAFFRONTO TRA LE NORME DI ATTUAZIONE DEL PPR E L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE SCIABILI	
Articolo 13. Aree di montagna	
<p><i>Nella Tav. P4 sono rappresentati:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - aree di montagna (tema areale che rappresenta l'area montana, incluse le aree di montagna rappresentate nella Tav. P2); - vette (tema puntuale costituito da 307 cime), anche esterne dall'area montana - sistema di crinali montani principali e secondari (tema lineare costituito da 612 elementi e corredato da un buffer di 50 sui crinali); - ghiacciai, rocce e macereti (tema areale). <p>Nella Tav. P2 sono rappresentate le aree di montagna tutelate ai sensi dell'art. 142, lett. d., e. del d.lgs.42/2004.</p>	
<p>Direttive comma 10 I piani locali, anche sulla base di adeguate analisi valutative del patrimonio edilizio, urbanistico e infrastrutturale esistente e non più utilizzato per le attività tradizionali, definiscono normative volte a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • finalizzare il potenziamento delle funzioni residenziali, delle attività turistiche, ricreative o produttive, degli spazi per nuove attrezzature, per impianti e manufatti necessari a usi diversi da quelli 	<p>Le aree sciabili sono coerenti con il finalizzare il potenziamento delle funzioni residenziali, delle attività turistiche, ricreative o produttive, degli spazi per nuove attrezzature, per impianti e manufatti necessari a usi diversi da quelli agricoli e forestali, principalmente al recupero, alla riqualificazione o al completamento del patrimonio edilizio esistente;</p>

<p>agricoli e forestali, principalmente al recupero, alla riqualificazione o al completamento del patrimonio edilizio esistente;</p> <ul style="list-style-type: none"> • reperire gli spazi per nuove attrezzature, impianti e manufatti necessari a usi diversi da quelli tradizionali, agricoli e forestali, prioritariamente nelle aree già urbanizzate; • garantire la compatibilità qualitativa degli interventi con le caratteristiche tipologiche, geomorfologiche e paesaggistiche dei territori interessati. 	
<p><u>Prescrizioni</u></p> <p>comma 11 Nelle aree di montagna individuate nella Tavola P4:</p> <p>a. la viabilità a uso agricolo e forestale e le vie di esbosco eventualmente necessarie devono essere realizzate nel rispetto delle disposizioni della l.r. 4/2009 e delle presenti norme;</p> <p>b. gli interventi per la produzione, la trasmissione e la distribuzione dell'energia, compresi gli impianti idroelettrici e i campi eolici, oltre ad applicare le norme di cui agli articoli 14 e 39 e del successivo comma 12, devono essere coerenti con la programmazione settoriale di livello regionale, nazionale e comunitario e con gli indirizzi approvati dalla Giunta regionale; la progettazione di tali interventi deve garantire il rispetto dei fattori caratterizzanti la componente montagna, ivi compresi le vette e i sistemi dei crinali montani; i progetti devono altresì prevedere specifiche misure di mitigazione e compensazione di tipo paesaggistico e ambientale, da realizzarsi in via prioritaria nei medesimi siti d'intervento e da eseguirsi contestualmente alla realizzazione degli interventi stessi.</p> <p>comma 12 Nelle aree di montagna individuate nella Tavola P4, nell'intorno di 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali montani principali e secondari rappresentati nella Tavola stessa, è vietato ogni intervento di trasformazione eccedente quanto previsto alle lettere a., b., c., d., comma 1, articolo 3, del DPR n. 380 del 2001, fatti salvi gli interventi:</p>	<p>In merito al comma 11 si procederà ai sensi della L.R. 4/2009, tutte le aree sciabili e per lo sci di fondo sono esterne ai crinali di cui al comma 12</p>

<p>a. <i>necessari per la difesa del suolo e la protezione civile e quelli di cui al comma 11, lettera a.;</i></p> <p>b. <i>relativi al completamento dell'abitato e all'ampliamento delle costruzioni preesistenti;</i></p> <p>c. <i>necessari per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema degli impianti sciistici, volti prioritariamente alla riduzione del numero dei tracciati degli impianti, o comunque alla mitigazione degli impatti paesaggistici pregressi, limitatamente alle strutture tecniche necessarie per la funzionalità degli impianti stessi;</i></p> <p>d. <i>relativi ad attività estrattive, a rilevanza almeno regionale, per la ricerca e la coltivazione di pietre ornamentali aventi carattere storico, o di minerali industriali che non sia sostenibile, dal punto di vista tecnico, economico, paesaggistico e ambientale reperire altrove;</i></p> <p>e. <i>necessari per la produzione di energia, di cui al comma 11, lettera b., qualora sia dimostrato il rilevante interesse pubblico dell'impianto e l'intorno di 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali in cui sorge l'impianto non ricada altresì in aree e immobili individuati ai sensi degli articoli 134, comma 1, lettere a. e c. e 157 del Codice; all'interno delle suddette aree e immobili sono consentiti, nell'intorno dei 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali, esclusivamente i tracciati viari per la realizzazione degli impianti; per tali tracciati, al termine delle opere è previsto il ripristino integrale dei luoghi e, ove necessario, la trasformazione in tracciato di ridotta larghezza utilizzabile per la manutenzione degli impianti;</i></p> <p>f. <i>relativi alla rete di livello almeno regionale di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, di cui al comma 11, lettera b., e alla diffusione delle telecomunicazioni, solo se volti alla riqualificazione o alla manutenzione di impianti già esistenti nella medesima area di montagna o, per quelli nuovi, se necessari per l'attraversamento trasversale del versante nei punti a minore visibilità dall'intorno e, nel caso di impianti per la diffusione delle telecomunicazioni, se non localizzabili altrove, anche prevedendo eventuali</i></p>	
--	--

accordi tra i soggetti gestori per contenere il numero dei relativi sostegni.

Gli interventi di cui al presente comma possono essere consentiti esclusivamente qualora il rispetto delle condizioni sopra descritte sia dimostrato in sede progettuale e valutato in sede autorizzativa e non sussistano localizzazioni alternative di minor impatto al di fuori dell'intorno dei 50 metri per lato dalle vette e dai sistemi di crinali montani, la soluzione progettuale risulti la più idonea sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico e le valutazioni tecniche espresse in sede di approvazione dei singoli progetti abbiano conseguito esito favorevole relativamente alle valutazioni di carattere ambientale e paesaggistico; i progetti devono altresì prevedere specifiche misure di mitigazione e compensazione di tipo paesaggistico da realizzarsi in via prioritaria nei medesimi siti d'intervento e da eseguirsi contestualmente alla realizzazione degli interventi stessi.

comma 13

Nei territori coperti dai ghiacciai, individuati nella Tavola P2, sono consentiti esclusivamente interventi finalizzati:

- a. alla difesa dell'equilibrio idrogeologico ed ecologico;
- b. alla conoscenza e a un corretto rapporto con la natura, anche attraverso la promozione di specifiche attività scientifiche e divulgative;
- c. alla difesa del territorio nazionale e alla tutela delle popolazioni interessate.

Articolo 14. Sistema idrografico

Nella Tav. P4 sono rappresentati:

- *sistema idrografico (tema lineare costituito da circa 1800 corpi idrici e coincidente con i corpi idrici tutelati ai sensi dell'art. 142, lett. c. del d.lgs.42/2004 rappresentato nella Tav. P2);*
- *zona fluviale allargata (tema areale presente solo per i corpi idrici principali, è costituito dalla zona A, B e C del PAI, dalle cosiddette fasce "Galasso" di 150 metri, nonché da aree che risultano collegate alle dinamiche idrauliche, dei paleoalvi e delle divagazioni storiche dei corsi d'acqua con particolare riguardo agli aspetti paesaggistici);*
- *zona fluviale interna (tema areale, presente per ogni corpo idrico rappresentato, che comprende le cosiddette fasce "Galasso" di 150 metri e le zone A e B del PAI. In assenza di quest'ultime coincide con la cosiddetta fascia "Galasso").*

Nella Tav. P2 e nel Catalogo dei beni paesaggistici, seconda parte, sono rappresentati i corpi idrici tutelati ai sensi dell'art. 142, lett. c. del d.lgs.42/2004 (tema lineare costituito da circa 1800 corpi idrici tutelati e coincidente con il sistema idrografico della tav. P4) e le relative fasce fluviali (tema areale che rappresenta per ogni corpo idrico la fascia di 150 m tutelata ai sensi dell'art. 142 (cosiddetta fascia "Galasso").

Indirizzi

comma 7

Per garantire il miglioramento delle condizioni ecologiche e paesaggistiche delle zone fluviali, fermi restando, per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, i vincoli e le limitazioni dettate dal PAI, nonché le indicazioni derivanti da altri strumenti di pianificazione e programmazione di bacino, nelle zone fluviali "interne" i piani locali, anche in coerenza con le indicazioni contenute negli eventuali contratti di fiume, provvedono a:

- a. *limitare gli interventi trasformativi (ivi compresi gli interventi di installazione di impianti di produzione energetica, di estrazione di sabbie e ghiaie, anche sulla base delle disposizioni della Giunta regionale in materia, di sistemazione agraria, di edificazione di fabbricati o impianti anche a scopo agricolo) che possano danneggiare eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua, quali cascate e salti di valore scenico, e interferire con le dinamiche evolutive del corso d'acqua e dei connessi assetti vegetazionali;*
- b. *assicurare la riqualificazione della vegetazione arborea e arbustiva ripariale e dei lembi relitti di vegetazione planiziale, anche sulla base delle linee guida predisposte dall'Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI;*
- c. *favorire il mantenimento degli ecosistemi più naturali, con la rimozione o la mitigazione dei fattori di frammentazione e*

L'utilizzo invernale come pista per lo sci di fondo non implica interferenze.

<p>di isolamento e la realizzazione o il potenziamento dei corridoi di connessione ecologica, di cui all'articolo 42;</p> <p>d. migliorare l'accessibilità e la percorribilità pedonale, ciclabile e a cavallo, nonché la fruibilità di eventuali spazi ricreativi con attrezzature e impianti a basso impatto ambientale e paesaggistico.</p>	
<p>Direttive comma 8 <i>All'interno delle zone fluviali, ferme restando, per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, le prescrizioni del PAI nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione e programmazione di bacino, i comuni in accordo con le altre autorità competenti:</i></p> <p>a. verificano e precisano le aree di cui al comma 2, lettere a. e b., anche in conseguenza dell'adeguamento alla pianificazione di bacino;</p> <p>b. nelle zone fluviali "interne" prevedono:</p> <ul style="list-style-type: none"> I. il ricorso prioritario a tecniche di ingegneria naturalistica per la realizzazione delle opere di protezione delle sponde; II. il ripristino della continuità ecologica e paesaggistica dell'ecosistema fluviale; III. azioni di restauro ambientale e paesaggistico mirate alla salvaguardia di aree a particolare fragilità ambientale e paesaggistica; IV. il recupero e la riqualificazione delle aree degradate o abbandonate; V. che, qualora le zone fluviali interne ricomprendano aree già urbanizzate, gli interventi edilizi siano realizzati secondo criteri progettuali tali da garantire un corretto inserimento paesaggistico; in caso di presenza di tessuti edificati storicamente consolidati o di manufatti di interesse storico, tali interventi dovranno essere rivolti alla conservazione e valorizzazione dei manufatti stessi, nonché alla continuità delle cortine edilizie poste lungo fiume; <p>c. nelle zone fluviali "allargate" limitano gli interventi di trasformazione del suolo che comportino aumenti della superficie impermeabile; qualora le zone allargate ricomprendano aree già urbanizzate, gli</p>	<p>Non di competenza dell'adeguamento alla L.R. 2/2009 e s.m.i.</p>

<p>eventuali interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana, ivi compresi quelli di cui all'articolo 34, comma 5, dovranno garantire la conservazione o la realizzazione di idonee aree verdi, anche funzionali alle connessioni ecologiche di cui all'articolo 42.</p>	
<p><u>Prescrizioni</u> comma 11</p> <p><i>All'interno delle zone fluviali "interne", ferme restando le prescrizioni del PAI, nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della pianificazione e programmazione di bacino per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, valgono le seguenti prescrizioni:</i></p> <p>a. le eventuali trasformazioni devono garantire la conservazione dei complessi vegetazionali naturali caratterizzanti il corso d'acqua, anche mediante misure mitigative e compensative atte alla ricostituzione della continuità ambientale del fiume e al miglioramento delle sue caratteristiche paesaggistiche e naturalistico-ecologiche, tenendo conto altresì degli indirizzi predisposti dall'Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI e di quelli contenuti nella Direttiva Quadro Acque e nella Direttiva Alluvioni;</p> <p>b. la realizzazione degli impianti di produzione idroelettrica deve rispettare gli eventuali fattori caratterizzanti il corso d'acqua, quali cascate e salti di valore scenico, nonché l'eventuale presenza di contesti storico-architettonici di pregio ed essere coerente con i criteri localizzativi e gli indirizzi approvati dalla Giunta regionale.</p>	<p>Non di competenza dell'adeguamento alla L.R. 2/2009 e s.m.i.</p>

Articolo 16. Territori coperti da foreste e da boschi

Nella Tav. P4 sono rappresentati:
- territori a prevalente copertura boscata (tema areale che comprende i boschi tutelati rappresentati nella Tav. P2 e le aree di transizione dei boschi con le morfologie insediative).
Nella Tav. P2 sono rappresentati i boschi tutelati ai sensi dell'art. 142, lett. g. del d.lgs. 42/2004.

Indirizzi

comma 6

Per i territori di cui ai commi 1 e 2 i piani locali in coerenza con la normativa forestale vigente provvedono a:

- a. accrescere l'efficacia protettiva dei boschi, come presidio degli insediamenti e delle infrastrutture da valanghe, cadute massi, dissesto idrogeologico;
- b. promuovere la gestione forestale sostenibile finalizzata alla tutela degli ecosistemi forestali di valore paesaggistico e naturalistico, con particolare riferimento ai siti di interesse comunitario e ai nodi della rete ecologica riconosciuti dal Ppr;
- c. conservare e accrescere le superfici boscate, in aree di pianura o collinari con forte presenza di colture agrarie intensive o pressione insediativa;
- d. salvaguardare la qualità e la naturalità degli ambienti forestali e la permanenza dei valori paesaggistici e storico-documentari;
- e. tutelare e conservare gli elementi forestali periurbani, definire i bordi urbani e riqualificare le zone degradate;
- f. disciplinare gli interventi di riqualificazione e recupero delle aree agricole, dei terrazzamenti e dei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico, oggetto di invasione vegetazionale, previa individuazione delle aree interessate.

comma 7

Il Ppr promuove la salvaguardia di:

- a. castagneti da frutto che, pur non essendo bosco ai sensi della normativa statale e regionale vigente, costituiscono elementi qualificanti del paesaggio rurale, con particolare riferimento ai soggetti di maggiori dimensioni;
- b. prati stabili, prato-pascoli, aree agricole di montagna e collina, aree umide, brughiere, aree di crinale intervisibili, anche limitando il rimboschimento, l'imboschimento e gli impianti di arboricoltura da legno.

Non di competenza

dell'adeguamento alla L.R. 2/2009 e s.m.i.

Prescrizioni

comma 11

I boschi identificati come habitat d'interesse comunitario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e che

Non sono presenti boschi di cui al comma 11, ove le nuove realizzazioni dovessero interessare aree individuate come boscate si procederà alle dovute compensazioni

<p>sono ubicati all'interno dei confini dei siti che fanno parte della Rete Natura 2000 costituiscono ambiti di particolare interesse e rilievo paesaggistico; all'interno di tali ambiti fino all'approvazione dei piani di gestione o delle misure di conservazione sito-specifiche si applicano le disposizioni di cui alle "Misure di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 in Piemonte" deliberate dalla Giunta regionale.</p> <p>comma 12</p> <p>Nei territori di cui al comma 1 gli interventi che comportino la trasformazione delle superfici boscate devono privilegiare soluzioni che consentano un basso impatto visivo sull'immagine complessiva del paesaggio e la conservazione dei valori storico-culturali ed estetico-percettivi del contesto, tenendo conto anche della funzione di intervallo fra le colture agrarie e di contrasto all'omogeneizzazione del paesaggio rurale di pianura e di collina.</p> <p>comma 13</p> <p>Nei territori di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 11 del presente articolo, per la gestione delle superfici forestali si applicano le disposizioni e gli strumenti di pianificazione di cui alla l.r. 4/2009 e i relativi provvedimenti attuativi.</p>	<p>come da L.R. 4/2009 e smi.</p>
<p align="center">Articolo 19. Aree rurali di elevata biopermeabilità</p>	
<p><i>Nella Tav.P4 sono rappresentate:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>praterie rupicole (tema areale presente nell'area montana);</i> - <i>praterie, prato-pascoli, cespuglieti (tema areale presente prevalentemente in montagna e in collina);</i> - <i>aree non montane a diffusa presenza di siepi e filari (tema areale presente in pianura);</i> 	
<p><u>Direttive</u></p> <p>comma 10</p> <p>Nelle aree di cui al comma 1, lettere a., b., c. i piani locali possono prevedere nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative basate sul riuso e la riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti; in particolare è da dimostrarsi l'effettiva domanda, previa valutazione del patrimonio edilizio esistente e non utilizzato, di quello sotto-utilizzato e di quello da recuperare. Nelle aree di cui al comma 1, lettera d. deve essere garantita la conservazione degli aspetti peculiari del paesaggio caratterizzato dalla presenza delle formazioni lineari di campo esistenti.</p>	<p>L'utilizzo a pista per lo sci di fondo è esclusivamente invernale. Implica opera minime, temporanee, legate al massimo alla posa di piccolo strutture temporanee.</p>

Articolo 25. Patrimonio rurale storico

Nella Tav. P4 sono rappresentati:

- sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale (tema puntuale costituito da 5070 elementi articolati in: permanenze di centuriazione e riorganizzazione produttiva di età romana; permanenze di colonizzazione rurale medievale religiosa o insediamento rurale disperso con presenza di castelli agricoli; aree con nuclei rurali esito di riorganizzazione di età moderna; aree di rilevante valenza storico-ambientale territoriale caratterizzate da colture e nuclei rurali esito di riorganizzazione di età contemporanea);
- nuclei alpini connessi agli usi agro-silvo-pastorali (tema areale costituito da 544 elementi localizzati in montagna);
- presenza stratificata di sistemi irrigui (tema lineare costituito dai principali canali storici localizzati soprattutto nell'area delle risaie).

Direttive

comma 4

I piani locali incentivano la valorizzazione e conservazione delle testimonianze del territorio agrario storico, verificando la presenza, tra le aree e gli elementi di cui ai commi precedenti, di quelli costituenti patrimonio rurale storico da salvaguardare, rispetto ai quali prevedere il divieto di produrre significativi e duraturi cambiamenti in grado di determinare la perdita delle testimonianze del territorio agrario storico, con particolare riferimento alla localizzazione di attività estrattive e infrastrutture ad alto impatto paesaggistico.

comma 5

I piani locali promuovono la conservazione e la valorizzazione delle testimonianze del territorio agrario storico, laddove ancora riconoscibili, attraverso:

- a. il mantenimento delle tracce delle maglie di appoderamento romane (centuriazione) o comunque storiche, con i relativi elementi di connessione funzionale (viabilità, rogge e canali, filari alberati, siepi e recinzioni storiche);
- b. la tutela e il mantenimento delle opere, di età medievale o posteriore, di regimazione delle acque, con particolare riferimento alle opere di ingegneria ottocentesca del Canale Cavour e di altri manufatti similari;
- c. la mitigazione dell'impatto sulle trame agrarie consolidate degli interventi di nuova viabilità, attrezzature o costruzioni, anche mediante opportune piantumazioni;
- d. la coerenza delle opere di sistemazione colturale con le modalità tradizionali di inserimento nel contesto pedologico, geomorfologico e climatico, e l'inserimento compatibile delle attrezzature proprie delle conduzioni agrarie (quali serre, serbatoi, capanni, pali tutori, ecc.), disincentivando le pratiche che possono costituire elementi di detrazione o perdita paesaggistica;

Non di competenza

dell'adeguamento alla L.R. 2/2009 e s.m.i.

<p>e. il rispetto, nella realizzazione di nuovi edifici, della coerenza con le tipologie tradizionali locali e con le testimonianze storiche del territorio rurale;</p> <p>f. la disciplina degli interventi sui fabbricati esistenti e sulle loro aree di pertinenza, favorendo:</p> <p>I. la ricostituzione degli spazi aperti, anche attraverso la sostituzione di strutture e corpi incongrui addossati agli edifici o posti impropriamente al loro interno con corpi edilizi coerenti volumetricamente con i caratteri di impianto e tipologici tradizionali;</p> <p>II. la promozione di interventi di recupero che rispettino tipologie, impianti, orientamenti, tecniche costruttive, materiali e scansione delle aperture secondo le tradizioni locali.</p>	
<p align="center">Articolo 26. Ville, giardini e parchi, aree ed impianti per il loisir e il turismo</p>	
<p><i>Nella Tav. P4 sono rappresentati:</i></p> <p>- sistemi di ville, giardini e parchi (tema puntuale costituito da 767 elementi, concentrati particolarmente sulle rive del Lago Maggiore, Lago d'Orta, areali pedemontani e collina di Torino);</p> <p>- luoghi di villeggiatura e centri di loisir (tema areale costituito da 171 elementi, localizzati prevalentemente nell'area montana e nelle fasce lacuali);</p> <p>- infrastrutture e attrezzature turistiche per la montagna (tema areale costituito da 62 elementi).</p> <p><i>Nella Tav. P2 e nel Catalogo dei beni paesaggistici, prima parte, sono rappresentati i beni tutelati ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. b. del d.lgs. 42/2004.</i></p>	
<p><u>Direttive</u></p> <p>comma 3</p> <p>I piani locali, fatto salvo quanto disposto dalla Parte seconda del Codice, stabiliscono normative rispettando i seguenti principi:</p> <p>a. tutela e valorizzazione:</p> <p>I. delle aree e degli elementi concorrenti a definire i caratteri identitari e storici dei luoghi;</p> <p>II. dei luoghi a valenza turistica con particolare attenzione al mantenimento delle strutture storiche di fruizione della montagna e della rete sentieristica;</p> <p>III. dei complessi architettonici, delle costruzioni pertinenziali di servizio, dei giardini e parchi e degli spazi aperti di connessione.</p> <p>b. restauro delle architetture, dei giardini e dei parchi, con interventi volti al mantenimento delle testimonianze storiche e della loro leggibilità, utilizzo e riuso appropriato e coerente con i caratteri tipologici della preesistenza;</p> <p>c. rispetto dei caratteri architettonici e stilistici propri del complesso e delle relazioni visive e funzionali fra gli edifici e i giardini e i parchi storici di pertinenza;</p> <p>d. rispetto delle viste d'insieme e delle emergenze dei</p>	<p>Non di competenza dell'adeguamento alla L.R. 2/2009 e s.m.i.</p>

<p>complessi in oggetto, per quanto tradizionalmente leggibili da luoghi di alta frequentazione e in particolare dai percorsi e dai siti di cui al comma 2;</p> <p>e. rispetto dell'impianto originario e delle interconnessioni tra complessi architettonici e corredi vegetali, con attenzione per:</p> <ol style="list-style-type: none"> I. gli allineamenti e i profili altimetrici; II. gli aspetti tipologici, dei materiali e dei trattamenti di finitura e del colore; III. le relazioni tra corte, giardino e aree verdi progettate circostanti; IV. la trama viaria locale, la rete di canalizzazioni irrigue e le acque di decorazione dei giardini; V. le assialità dei percorsi di accesso, il ruolo di quinta o di fondale di architetture costruite o di alberature; VI. le recinzioni. 	
<p><u>Prescrizioni</u></p> <p><i>comma 4</i></p> <p>Sulle ville, giardini e parchi individuati ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera b. e dell'articolo 157 del Codice e rappresentati nella Tavola P2 e nel Catalogo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c., al fine della loro conservazione e valorizzazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sono consentiti, anche in relazione a una diversa destinazione d'uso compatibile con le caratteristiche del bene, esclusivamente interventi coerenti con le valenze storiche e paesaggistiche del sistema della villa, del giardino e del parco e delle sue componenti (architettoniche, vegetali, idriche, topografiche e ambientali), che non interferiscano con prospettive, visuali e allineamenti consolidati e siano comunque realizzati nel rispetto dei principi descritti al comma 3; b. è consentita la sola demolizione di parti, elementi o strutture estranei alle caratteristiche storico-tipologiche del complesso di recente realizzazione, individuati a seguito di idonei studi e/o elaborati tecnico-scientifici. <p>Tali interventi per essere considerati ammissibili devono dimostrare, nella relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005, il rispetto del processo storico che ha caratterizzato il complesso, mediante una lettura storico critica comparata, ed essere supportati da approfonditi studi e ricerche volti a precisarne gli aspetti tipologici e architettonici, nonché le condizioni da rispettare per garantirne il corretto inserimento nel contesto interessato.</p>	<p><i>Non presenti sul territorio</i></p>

Articolo 31. Relazioni visive tra insediamento e contesto

Nella Tav. P4 sono rappresentati:

- sistema di crinali collinari principali e secondari e pedemontani principali e secondari (tema lineare);
- insediamenti tradizionali con bordi poco alterati o fronti urbani costituiti da edifici compatti in rapporto con acque, boschi, coltivi (SC1 - tema areale situato soprattutto in montagna e collina);
- **sistemi di nuclei costruiti di costa o di fondovalle, leggibili nell'insieme o in sequenza (SC2 - tema areale situato prevalentemente in montagna e collina);**
- insediamenti pedemontani o di crinale in emergenza rispetto a versanti collinari o montani prevalentemente boscati o coltivati (SC3 - tema areale situato prevalentemente in collina e nel pedemonte);
- contesti di nuclei storici o di emergenze architettoniche isolate (SC4 - tema areale situato prevalentemente in pianura e collina);
- aree caratterizzate dalla presenza diffusa di sistemi di attrezzature o infrastrutture storiche - idrauliche, di impianti produttivi industriali o minerari, di impianti rurali (SC5 - tema areale situato prevalentemente in corrispondenza del sistema di canali storici e in montagna in corrispondenza delle dighe).

Direttive

comma 2

I piani locali:

- a. possono integrare le individuazioni di cui al comma 1 distinguendo i casi in cui emerga una buona leggibilità delle relazioni o la particolarità delle morfologie localizzative o delle componenti costruite, coltivate o naturali;
- b. definiscono le modalità localizzative degli edifici e delle parti vegetate, i profili paesaggistici e i rapporti con i fondali o con il contesto non costruito dei nuclei o delle emergenze costruite, senza alterare la morfologia e i caratteri dell'emergenza visiva;
- c. salvaguardano la visibilità dalle strade, dai punti panoramici e dal sistema dei crinali collinari;
- d. promuovono il ripristino degli aspetti alterati da interventi pregressi, prevedendo la rilocalizzazione o la dismissione delle attività e degli edifici incompatibili, o la mitigazione di impatti irreversibili, con particolare riferimento agli impianti produttivi industriali e agricoli e alle attrezzature tecnologiche, ivi comprese le infrastrutture telematiche per la diffusione dei segnali in rete;
- e. mantengono e, ove necessario, ripristinano l'integrità e la riconoscibilità dei bordi urbani segnalati ed evitano l'edificazione nelle fasce libere prospicienti; nel caso di bordi urbani il cui assetto sia segnalato come critico, alterato, non consolidato e in via di completamento e definizione, si applica altresì quanto previsto dall'articolo 41 delle presenti norme.

Non di competenza

dell'adeguamento alla L.R. 2/2009 e s.m.i..

Articolo 36. Tessuti discontinui suburbani (m.i. 4)	
<i>Tessuti discontinui suburbani (zone di estesa urbanizzazione in rapida evoluzione, ma non con continuità e compattezza paragonabili a quelle urbane).</i>	
<p><u>Indirizzi</u></p> <p><i>comma 3</i> I piani locali garantiscono:</p> <ol style="list-style-type: none"> la definizione e il rafforzamento dei bordi dell'insediamento con potenziamento dell'identità urbana attraverso il disegno di insieme del fronte costruito e delle eventuali infrastrutture adiacenti; il potenziamento della riconoscibilità e dell'identità di immagine dei fronti urbani, con particolare riferimento a quelli di maggiore fruibilità dagli assi di ingresso, con piani di riqualificazione e progetti riferiti alle "porte urbane" segnalate e alla sistemazione delle aree di margine interessate dalle nuove circonvallazioni e tangenziali, attraverso il ridisegno dei "retri urbani" messi in luce dai nuovi tracciati viari; l'integrazione e la qualificazione dello spazio pubblico, da connettere in sistema continuo fruibile, anche con piste ciclo-pedonali, al sistema del verde. 	<p>Non di competenza dell'adeguamento alla L.R. 2/2009 e s.m.i..</p>
<p><u>Direttive</u></p> <p><i>comma 5</i> <i>Nelle aree di cui al comma 1 i piani locali stabiliscono disposizioni atte a conseguire:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> il completamento dei tessuti discontinui con formazione di isolati compiuti, concentrando in tali aree gli sviluppi insediativi necessari per soddisfare il fabbisogno di nuova residenza, compatibilmente con i caratteri distintivi dei luoghi (geomorfologici e vegetazionali), evitando il consumo di suolo in aree aperte e rurali, potenziando l'integrazione con gli ambiti urbani consolidati. la configurazione di sistemi di aree fruibili, a verde alberato, con funzione anche di connettività ambientale nei confronti dei parchi urbani, da ricreare mantenendo la maggior parte delle aree libere residuali inglobate nelle aree costruite; il mantenimento delle tracce dell'insediamento storico, soprattutto nel caso di impianti produttivi, agricoli o industriali, e delle relative infrastrutture; la ricucitura del tessuto edilizio esistente, prevedendo adeguati criteri per la progettazione degli interventi, nonché la definizione di misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale; la valorizzazione dei sistemi di ville di cui all'articolo 	<p>Non di competenza dell'adeguamento alla L.R. 2/2009 e s.m.i., che nello specifico riguarda la sola individuazione del tracciato della pista per lo sci di fondo.</p>


<p>26 presenti all'interno dell'area; f. eventuali processi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 34, comma 5.</p>	
<p align="center">Articolo 40. Insediamenti rurali (m.i. 10, 11, 12, 13, 14, 15)</p>	
<p>- m.i. 10 aree rurali di pianura o collina (tema areale costituito da ampie zone rurali); - m.i. 11 sistemi di nuclei rurali di pianura, collina e bassa montagna (tema areale costituito da piccoli nuclei); - m.i. 12 villaggi di montagna (tema areale costituito da piccoli nuclei montani); - m.i. 13 aree rurali di montagna o collina con edificazione rada e dispersa (tema areale costituito da ampie zone rurali); - m.i. 14 aree rurali di pianura (tema areale costituito da ampie zone rurali); - m.i. 15 alpeggi e insediamenti rurali d'alta quota (tema areale, non coprente, a macchia di leopardo situato in montagna, in particolare nella zona del VCO).</p>	
<p><u>Direttive</u></p> <p>comma 5</p> <p>Entro le aree di cui al presente articolo la pianificazione settoriale (lettere b., e.), territoriale provinciale (lettere f., g., h.) e locale (lettere a., b., c., d., f., g., h.) stabilisce normative atte a:</p> <p>a. disciplinare gli interventi edilizi e infrastrutturali in modo da favorire il riuso e il recupero del patrimonio rurale esistente, con particolare riguardo per gli edifici, le infrastrutture e le sistemazioni di interesse storico, culturale, documentario;</p> <p>b. collegare gli interventi edilizi e infrastrutturali alla manutenzione o al ripristino dei manufatti e delle sistemazioni di valenza ecologica e/o paesaggistica (bacini di irrigazione, filari arborei, siepi, pergolati, ecc.);</p> <p>c. contenere gli interventi di ampliamento e nuova edificazione non finalizzati al soddisfacimento delle esigenze espresse dalle attività agricole e a quelle a esse connesse, tenuto conto delle possibilità di recupero o riuso del patrimonio edilizio esistente e con i limiti di cui alla lettera g;</p> <p>d. disciplinare gli interventi edilizi in modo da assicurare la coerenza paesaggistica e culturale con i caratteri tradizionali degli edifici e del contesto;</p> <p>e. disciplinare, favorendone lo sviluppo, le attività agrituristiche e l'ospitalità diffusa, l'escursionismo e le altre attività ricreative a basso impatto ambientale;</p> <p>f. definire criteri per il recupero dei fabbricati non più utilizzati per attività agro-silvo-pastorali, in coerenza con quanto previsto dalla l.r. 9/2003;</p> <p>g. consentire la previsione di interventi eccedenti i limiti di cui al punto f. qualora vi sia l'impossibilità di reperire spazi e volumi idonei attraverso interventi di riqualificazione degli ambiti già edificati o parzialmente edificati, affrontando</p>	<p>Non di competenza diretta dell'adeguamento alla L.R. 2/2009 e s.m.i., che nello specifico riguarda la sola individuazione del tracciato della pista per lo sci di fondo. Il coordinamento con le prescrizioni normative della L.R. 2/2009 e s.m.i., art. 5bis è coerente con quanto contenuto nei punti c, d, e ed f.</p>


<p>organicamente il complesso delle implicazioni progettuali sui contesti investiti; in tali casi gli interventi dovranno comunque non costituire la creazione di nuovi aggregati, ma garantire la continuità con il tessuto edilizio esistente e prevedere adeguati criteri progettuali, nonché la definizione di misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale;</p> <p>h. consentire la previsione di interventi infrastrutturali di rilevante interesse pubblico solo a seguito di procedure di tipo concertativo (accordi di programma, accordi tra amministrazioni, procedure di copianificazione), ovvero se previsti all'interno di strumenti di programmazione regionale o di pianificazione territoriale di livello regionale o provinciale, che definiscano adeguati criteri per la progettazione degli interventi e misure mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica e ambientale.</p>	
---	--

Visto quanto sopra analizzato in merito all'applicazione, da parte dei piani locali, delle direttive e delle prescrizioni individuate all'interno delle Norme di Attuazione del PPR, preso atto della mancanza di specifiche schede all'interno del Catalogo dei Beni paesaggistici o di altre individuazioni o prescrizioni da parte degli elaborati del PPR, si può affermare che la Variante LR 2/2009 e s.m.i. sia coerente ai disposti del Piano Paesaggistico, ne attua anzi i principi, soprattutto rispetto a quanto contenuto nell'art. 13 in merito al potenziamento delle attività *"turistiche, ricreative o produttive, degli spazi per nuove attrezzature, per impianti e manufatti necessari ad usi diversi da quelli agricoli e forestali con interventi volti al recupero, alla riqualificazione ed al completamento del patrimonio esistente"*.

I 76 Ambiti di paesaggio in cui è stato suddiviso il Piemonte sono stati aggregati in 12 macroambiti che costituiscono una mappa dei paesaggi identitari della Regione. Ogni strategia si articola nei rispettivi obiettivi generali, descritti mediante la sintesi degli obiettivi specifici in essi contenuti; per ogni obiettivo generale sono riportati temi di riferimento e le azioni da attuare per il perseguimento dello stesso.








Stralcio della tavola P6 – Strategie e politiche per il paesaggio, ricomprende nel macroambito il Comune di Malesco

 Localizzazione ambito



STRATEGIA 1	RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO
OBIETTIVO 1.1	Riconoscimento dei paesaggi identitari articolati per macroambiti di paesaggio (aggregazioni degli Ambiti di paesaggio - Ap)
Tem	<div>  Paesaggio d'alta quota (territori eccedenti 1.600 m s.l.m.) </div> <div>  Paesaggio alpino del Piemonte Settentrionale e dell'Ossola (Ap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13) </div> <div>  Paesaggio alpino walsen (Ap 8, 20) </div> <div>  Paesaggio alpino franco-provenzale (Ap 26, 31, 32, 33, 34, 35, 38) </div> <div>  Paesaggio alpino occitano (Ap 39, 40, 41, 42, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57) </div> <div>  Paesaggio appenninico (Ap 61, 62, 63, 72, 73, 74, 75, 76) </div> <div>  Paesaggio collinare (Ap 60, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71) </div> <div>  Paesaggio della pianura del seminativo (Ap 43, 44, 45, 46, 47, 48, 58, 59, 70) </div> <div>  Paesaggio della pianura risicola (Ap 16, 17, 18, 23, 24, 29) </div> <div>  Paesaggio pedemontano (Ap 12, 14, 15, 19, 21, 22, 25, 27, 28, 30, 37) </div> <div>  Paesaggio urbanizzato della piana e della collina di Torino (Ap 36) </div> <div>  Paesaggio fluviale e lacuale </div> <div>  Ambiti di paesaggio (Ap) </div>
Azioni	Articolazione del territorio in paesaggi diversificati e rafforzamento dei fattori identitari (Tavola P3, articolo 10)
OBIETTIVO 1.2	Salvaguardia delle aree protette, miglioramento delle connessioni paesaggistico-ecologiche e contenimento della frammentazione
Tem	<div>  Aree protette </div> <div>  Principali contesti fluviali, lacuali e di connessione ecologica </div>
Azioni	Valorizzazione e implementazione della Rete di connessione paesaggistica (Tavola P5, articoli 42 e 44)
OBIETTIVI 1.3 - 1.4	Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico-architettonico, dei paesaggi di valore o eccellenza e degli aspetti di panoramicità
Azioni	Attuazione della disciplina per componenti e beni paesaggistici (Tavole P2 e P4, articoli dal 12 al 40)
OBIETTIVI 1.5 - 1.6	Contenimento e mitigazione delle proliferazioni insediative nelle aree rurali e nei contesti periurbani
Tem	<div>  Contesti periurbani di rilevanza regionale (Tavola P5, articoli 42 e 44) </div> <div>  Progetto Strategico Corona Verde </div>
Azioni	Attuazione della disciplina per componenti e beni paesaggistici (Tavole P2 e P4, articoli dal 12 al 40) Qualificazione dei sistemi urbani e periurbani (articolo 44)
OBIETTIVO 1.7	Salvaguardia delle fasce fluviali e lacuali e potenziamento del ruolo di connettività ambientale della rete fluviale
Tem	<div>  Principali contesti fluviali, lacuali e di connessione ecologica </div> <div>  Contratti di fiume e di lago </div>
Azioni	Attuazione della disciplina per componenti e beni paesaggistici (Tavole P2 e P4, articoli dal 12 al 40) Valorizzazione e implementazione della Rete di connessione paesaggistica (Tavola P5, articoli 42 e 44) Attuazione dei contratti di fiume e di lago (articolo 44)
OBIETTIVI 1.8 - 1.9	Rivitalizzazione della montagna e della collina e recupero delle aree degradate
Azioni	Attuazione della disciplina per componenti e beni paesaggistici (Tavole P2 e P4, articoli dal 12 al 40) Riqualificazione delle aree critiche, dismesse o compromesse (Tavola P4, articoli 41 e 44)
STRATEGIA 2	SOSTENIBILITA' AMBIENTALE, EFFICIENZA ENERGETICA
OBIETTIVI 2.1 - 2.2 - 2.3 - 2.4 - 2.5	Tutela e valorizzazione delle risorse primarie
Tem	<div>  Edificato </div> <div>  Classi di alta capacità d'uso del suolo </div>
Azioni	Contenimento del consumo di suolo (Tavole P4 e P5, articoli dal 12 al 42) Salvaguardia dei suoli con classi di alta capacità d'uso e dei paesaggi agrari (Tavole P4 e P5, articoli 19, 20, 32, 40 e 42) Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio forestale (Tavole P2 e P4, articolo 16)

e s.m.i.

Azioni	Contenimento del consumo di suolo (Tavole P4 e P5, articoli dal 12 al 42) Salvaguardia dei suoli con classi di alta capacità d'uso e dei paesaggi agrari (Tavole P4 e P5, articoli 19, 20, 32, 40 e 42) Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio forestale (Tavole P2 e P4, articolo 16)
OBIETTIVI 2.6 - 2.7	Prevenzione e protezione dai rischi naturali e ambientali
Azioni	Attuazione della disciplina per componenti e beni paesaggistici (Tavole P2 e P4, articoli dal 12 al 40)
STRATEGIA 3	INTEGRAZIONE TERRITORIALE DELLE INFRASTRUTTURE DI MOBILITA', COMUNICAZIONE, LOGISTICA
OBIETTIVI 3.1 - 3.2 - 3.3	Integrazione paesaggistico-ambientale delle infrastrutture autostradali, ferroviarie, telematiche e delle piattaforme logistiche
Temi	 Principali reti di trasporto regionale  Principali poli logistici
Azioni	Attuazione della normativa per i complessi infrastrutturali (Tavola P4, articoli 39, 41 e 44)
STRATEGIA 4	RICERCA, INNOVAZIONE E TRANSIZIONE ECONOMICO-PRODUTTIVA
OBIETTIVI 4.1 - 4.3 - 4.4	Integrazione paesaggistico-ambientale e mitigazione degli impatti degli insediamenti delle attività terziarie, produttive e di ricerca
Azioni	Attuazione della normativa per i complessi specialistici (Tavola P4, articoli 39, 41 e 44)
OBIETTIVI 4.2 - 4.5	Potenziamento della riconoscibilità dei luoghi di produzione agricola, manifatturiera e potenziamento delle reti e dei circuiti per il turismo locale e diffuso
Temi	 Territori del vino  Principali luoghi del turismo (collina, comprensori sciistici, zona dei laghi, Torino)
Azioni	Attuazione della disciplina per componenti e beni paesaggistici (Tavole P2 e P4, articoli dal 12 al 40)
STRATEGIA 5	VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE E DELLE CAPACITA' ISTITUZIONALI
OBIETTIVI 5.1 - 5.2	Rafforzamento dei fattori identitari del paesaggio per il ruolo sociale di aggregazione culturale e potenziamento delle identità locali
Temi	 Contratti di fiume e di lago  Progetto Strategico Corona Verde  Tenimenti storici dell'Ordine Mauriziano  Patrimonio Mondiale UNESCO: I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato  Siti candidati per l'inserimento nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO: Ivrea, città Industriale del XX secolo
Azioni	Attuazione delle reti di governance e di programmi e progetti per la qualificazione e valorizzazione del paesaggio, compresi i Progetti Europei (articoli 43 e 44)

RAPPORTO CON P.A.I.

La legge 183/89, “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”, definisce finalità, soggetti, strumenti e modalità d’azione della pubblica amministrazione in materia di difesa del suolo. Le finalità della legge sono quelle di “assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi”.

Il principale strumento dell’azione di pianificazione e programmazione è costituito dal Piano di Bacino, mediante il quale sono “pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche e ambientali del territorio interessato”.

Il processo di formazione del Piano, dovendo affrontare una realtà complessa come quella del bacino del Fiume Po, avviene per Piani stralcio, in modo da consentire di affrontare prioritariamente i problemi più urgenti.

Il P.A.I. è stato adottato definitivamente dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Po nel corso di una riunione svoltasi a Roma il 26 aprile 2001; primo Piano a livello nazionale predisposto ai sensi delle leggi 183/89 sulla difesa del suolo e 365/2000 sull’alluvione dell’autunno 2000, disciplina le azioni riguardanti la difesa idrogeologica del territorio e della rete idrografica del bacino del Po ed estende la delimitazione delle fasce fluviali (già individuata con il relativo Piano Stralcio vigente) ai restanti corsi d’acqua principali del bacino.

Tre i tipi di interventi previsti: sulle aste fluviali, sui versanti e per le manutenzioni.

Il P.A.I. ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo, tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso riguardanti l’assetto idraulico e idrogeologico del bacino idrografico.

Per quanto riguarda il territorio di Malesco il Piano regolatore generale comunale è stato adeguato ai disposti del PAI con la variante strutturale 2009.

D- FASE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS

La VAS, Valutazione Ambientale Strategica, o più genericamente Valutazione Ambientale, prevista a livello europeo, recepita a livello nazionale e regolamentata a livello regionale, riguarda i programmi e i piani sul territorio, e deve garantire che siano presi in considerazione gli effetti sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani.

A livello nazionale il D.Lgs. 4/2008 (correttivo al D.Lgs. 152/2006), che demanda alla regione la regolamentazione, mentre a livello regionale restano vigenti le norme antecedenti il suddetto decreto, che ne anticipano sostanzialmente i contenuti, specificando gli aspetti procedurali.

Scopo della "Verifica di assoggettabilità" è la decisione di assoggettare o meno il piano (o programma) a VAS.

Il decreto 4/2008 specifica all'art. 6 i piani da sottoporre a VAS (oggetto della disciplina), e all'art. 12 norma la verifica di assoggettabilità a VAS di piani e programmi, individuando nell'autorità competente il soggetto che esprime l'esito della fase di verifica.

A livello regionale l'articolo 20 della L.R. 40/98 prevede l'obbligatorietà di effettuare procedure di "Compatibilità ambientale di piani e programmi" per *"gli strumenti di programmazione e pianificazione che rientrano nel processo decisionale relativo all'assetto territoriale e che costituiscono il quadro di riferimento per le successive decisioni d'autorizzazione"*.

La Regione Piemonte, con la DGR 12-8931 del 09.06.2008 "D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Norme in materia ambientale - Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi", Allegato I, ha stabilito i contenuti e il coordinamento in materia di VAS. Con l'Allegato I alla D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016, considerata l'entrata in vigore delle l.r. 25 marzo 2013, n. 3 di modifica alla l.r. 56/77 e s.m.i., la Regione ha sostituito l'Allegato II alla citata D.G.R. 12-8931 del 09.06.2008.

La nuova Legge Regionale 17/2013, che ha modificato ed integrato la L.R. 56/1977, inserisce la V.A.S. anche all'interno delle procedure di approvazione delle varianti parziali ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i., nello specifico al comma 8 e 9 riporta quanto segue:

"8. Fatto salvo quanto disposto al comma 9, le varianti di cui ai commi 4 e 5 sono sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS. Nel caso in cui il PRG oggetto di variante sia stato sottoposto alla VAS, la verifica di assoggettabilità e la eventuale VAS sono limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di precedente valutazione.

9. Sono escluse dal processo di valutazione le varianti di cui ai commi 4 e 5 finalizzate all'esclusivo adeguamento della destinazione urbanistica dell'area di localizzazione di un intervento soggetto a VIA, funzionalmente e territorialmente limitate alla sua realizzazione o qualora costituiscano mero adeguamento al PAI o alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante, a normative e disposizioni puntuali di altri piani settoriali o di piani sovraordinati già sottoposti a procedure di VAS."

La fase di verifica di assoggettabilità è contestuale all'iter di approvazione della variante, il procedimento è quindi integrato, così come da capitolo "j.1" dell'allegato 1 alla DGR 25-2977 del 29.02.2016.

E' stato quindi elaborato un documento contenente le informazioni ed i dati necessari all'accertamento della probabilità di effetti significativi sull'ambiente conseguenti alla variante

parziale, facendo riferimento ai criteri individuati dall'Allegato I del D.lgs n. 4/2008, correttivo del D.lgs 152/2006.

Il Comune di Malesco, con propria Determinazione di Giunta Comunale n. 216 del 30/11/2018 ha provveduto ad individuare l'Organo Tecnico di supporto all'Autorità Competente e Procedente, ai sensi del comma 1, art. 7, della L.R. n. 40/98.

Il Comune di Malesco, sempre con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 10/04/2019, in applicazione del D.lgs.vo n. 152/2006 s.m.i., dell'art. 20 della LR n. 40/2008, ha dato avvio al procedimento di Verifica preventiva di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica della Variante Parziale L.R. 2/2009 al PRG ai sensi art. 17, comma 5, L.R. n. 56/77 e s.m.i..

Il Comune di Malesco, al fine di raccogliere i pareri collaborativi, in data 24/04/2019 con prot. 2046 ha trasmesso la documentazione agli enti competenti in materia ambientale:

- Provincia del Verbano Cusio Ossola;
- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province i BI, NO, VC e VB;
- ARPA Piemonte;
- ASL 14 VCO – Servizio Igiene e Sanità Pubblica.

A seguito di quanto sopra e nei termini previsti di cui all'art.12 c.2 del D.Lgs. n. 152/2006 sono pervenuti i seguenti contributi:

- *Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province i BI, NO, VC e VB, prot. n. 6744 in data 04.06.2019;*
- *ARPA - 2019/ B.B2.04.01311- K13_2019_01323;*
- *ASL VCO – prot. n. 33302/19/SISP in data 24.05.2019.*

Tali contributi sono stati quindi trasmessi all'O.T.C. per la formulazione della relazione volta all'emissione del provvedimento di verifica da parte dell'autorità comunale competente, **che ha proposto l'esclusione dall'assoggettabilità a VAS.**

Il Comune ha preso atto del suddetto parere con apposita Deliberazione del Consiglio Comunale di esclusione della Variante Parziale n. 2/2009 dalla fase di VAS, procedendo con la redazione del presente Progetto Definitivo ai sensi dell'art. 17, commi 5, 6 e 7, della l.r. 56/77 e s.m.i.